

DELLA
ECONOMIA POLITICA
DEL MEDIO EVO

422216

DELLA
ECONOMIA POLITICA
DEL MEDIO EVO

DEL CAVALIERE
LUIGI CIBRARIO

VOLUME III

—
SECONDA EDIZIONE
EMENDATA ED ACCRESCIUTA
—



TORINO MDCCCXLII
A SPESE D'ALESSANDRO FONTANA
TIPOGrafo EDITORE

DELLA
ECONOMIA POLITICA
DEL MEDIO EVO



LIBRO III
CONDIZIONE ECONOMICA DEL MEDIO EVO

CAPO PRIMO

*Effetti de' reggimenti politici
e condizioni dell'industria e dell'agricoltura.*

La molteplicità de' centri d'azione in breve tratto di paese disseminati, non retti da un legame comune, ma da opposti interessi condotti a nuocersi scambievolmente, è la qualità distintiva del medio evo. Non v'era un potere, che, superiore d'autorità e di forza ad ogni altro, comandasse la giustizia e la pubblica

pace, e la promovesse con regole uniformi. Ogni statuto comunale, ogni investitura feudale era un contratto di pace, di mutua guarentigia ⁽¹⁾; perciò ogni terra ed ogni feudo formava, per così dire, uno stato da sè, il quale si reggeva con leggi diverse, o scritte negli statuti, o consuetudinarie e con diverse regole d'amministrazione. V'era quindi impossibilità d'un generale sistema. L'utilità pubblica d'ogni terra finiva colla cerchia in cui si comprendea la sua franchezza. Il cittadino torinese non s'impacciava di ciò che convenisse ai borghesi di Rivoli e di Moncalieri. L'affetto era alla famiglia ed al municipio. Si comprendeva l'idea di borghesia, non quella di nazionalità; e, dai frequenti contrasti in fuori, ogni terra era così straniera alla terra vicina, come se ne fosse divisa da monti e da mari.

Da ciò aveano origine le cattive strade abbandonate, appena fuori del territorio di cia-

(1) Siccome le leggi generali vulneravano necessariamente alcuna di tali leggi private, era impresa non tanto facile il farle accettare ed osservare. Quando Amedeo VIII promulgò nel 1430 *Statuta reformationis universalis patriae* (la parola riforma era l'idolo del secolo XV), dovette travagliarsi assai, e tener adunanze di baroni e di prelati, e mandar ambasciatori ai comuni per far accettare quel frutto di sua sapienza. Ma pur riuscì a farle accettare universalmente, ed anche nella città di Ginevra. Vedi il conto di Michele de Ferro, tesorer generale, fol. 156. Arch. Camer.

scun comune, alla discrezione de' confrontanti; l'infinita varietà delle misure e de' pesi; le molteplici specie di moneta e'l vario corso delle medesime; le dogane che all'entrar d'ogni terra e d'ogni castello facean siepe al commercio; i ponti ed i porti mantenuti da privati e da religiosi per voto di carità, e però sovente non ben mantenuti ⁽¹⁾. Da ciò aveano origine tanti altri disordini.

I comuni provvedeano, è vero, con leggi op-

(1) Per carta del 25 di luglio 1239, Amedeo IV conte di Savoia prende « *sub custodia et protectione nostra pontem de Chevris presentem et futurum, inhibentes sub pena LX librarum ne quis ausu temerario pontem ipsum infringere et violare presumat vel prohibere exitum vel accessum.* »

Il Petrarca nella lettera indirizzata a Francesco da Carrara signor di Padova lo esorta a far ristorare le strade, scegliendo una persona di merito, sebbene l'ufficio sia stimato vile, il che non è, come lo prova coll'esempio d'Epaminonda incaricato della cura delle strade della Beozia.

Gli raccomanda ancora d'asciugar i paduli da cui Padova è circondata.

Papa Martino V nel 1418 concedette indulgenze a chi avesse contribuito all'opera del ponte sul Po a Torino, che si rifacea di pietra.

Un fra Lorenzo di S. Martino, eremita ne' dintorni di Ginevra, s'occupava nel ristorar le strade vicino alla città, ed ebbe perciò varii doni da Amedeo VIII nel 1413. Verso gli stessi tempi Ugo di Leyser, canonico del S. Bernardo, ebbe XXV fiorini d'oro « *in elemosinam et subvencionem operis per eum facti in constructione fondacione et hedificio laudabilis itineris mali passus de melterea et itineris de bret tres leucas continentis.* »

Nel 1415 ebbe 200 fiorini « *in auxilium constructionis cuiusdam pontis construendi super flumen aque drancie.* »

portune alla costruzione ed alla conservazione delle strade e dei ponti; vi deputavano soprintendenti ⁽¹⁾. Poneano con questi ed altri simili provvedimenti le prime basi della scienza amministrativa. Ma al primo rumor di guerra, le strade erano malconce per le grandi tagliate che vi faceano, onde vietar il passo ai nemici; i ponti erano distrutti, o almeno era distrutta quella parte dei medesimi che si faceva di legname e mobile, precisamente a fin d'interrompere le comunicazioni. Nei feudi poi e nei piccoli villaggi non v'era ordine di sorta; ed il signore, che viaggiando avesse trovate le strade troppo cattive, contentavasi di riscuotere qualche multa dalle terre o dagli uomini cui sarebbe toccato di ristorarle.

Nè a que'mali poteano riparare nè anche i grandi monarchi; poichè loro ufficio era bensì di vegliare che la porzione di censo attribuita alla camera fosse esattamente soddisfatta, che gli aiuti o doni straordinari fossero consentiti e pagati nelle occasioni in cui si poteano con effetto richiedere, e che i giudici de'baroni e delle terre non trascorressero a giudicar de'casi

(1) A Chieri chiamavansi con singolare denominazione *sacriste viarum*.

riservati agli ufficiali regi, od al parlamento; ma in fatto d'interna amministrazione non aveano veramente autorità d'intromettersi.

Così era ne'primi tempi de'comuni. Ma poi, o l'amor del commercio, o la necessità d'una comune difesa, fu causa che varie terre si confederassero tra loro; e qualche volta eziandio accomunassero fra gli abitanti di due o tre terre vicine i diritti e gli obblighi di borghese. E così fecero i comuni di Torino, di Chieri e di Testona nel 1204 ⁽¹⁾. Un po' più tardi s'allargava il nome di patria, e dal recinto d'una terra stendevasi a tutta l'estensione d'un paese compreso sotto una denominazione comune. Per tal guisa si disse patria del Friuli, patria del Piemonte, patria di Vaud. E ciò accadde quando cominciarono a trovarsi insieme i deputati, o, come allora si chiamavano, ambasciatori de'vari comuni, per avvisare a'provvedimenti d'interesse universale; e tali si reputavano le leggi suntuarie, i regolamenti sopra l'annona in tempo di carestia, la difesa del paese contra un nemico potente, quali furono le compagnie, e la concessione de'doni o sussidi richiesti dal principe. Allorchè poi comin-

(1) Storia di Chieri, vol. II, pag. 56.

ciò l'uso d'adunare, non i soli ambasciatori de' comuni, ma eziandio i baroni, i gentiluomini ed i prelati, ebbero queste assemblee, chiamate stati, maggior influenza politica, e nelle confederazioni tra governo e governo molte volte si stipulava che dovessero le medesime essere dagli stati ratificate ⁽¹⁾.

Ma questi rari esempi di provveder in comune a' comuni interessi facean poco riparo ai mali che abbiain notati di sopra; eranvi municipi e non provincie. Le franchezze ed i privilegi de' comuni giovavano a ciascun comune isolatamente; ma niuna particella di quel bene confortava gli abitanti delle vicine campagne. Tra le mura d'una città e le torri de' castelli feudali, che incoronavano tutti i poggi migliaia di servi della gleba, o di mani morte erano disseminate pe' campi, e con morta mano solcavano gli altrui terreni; perocchè non li movea nè il sentimento di proprietà, nè la speranza di

(1) Anche prima che cominciasse lo stabile ordinamento degli stati, in caso di minorità e di reggenze, s'usava stipulare che i baroni, i bannereti ed i comuni dei due paesi fossero tenuti a giurar l'osservanza del trattato. Tal patto conteneva l'alleanza conclusa il 9 giugno 1348 tra Amedeo VI, conte di Savoia, che si trovava nell'anno quattordicesimo di sua età, e Oddone, duca di Borgogna. *Régistre contenant divers contracts et traités entre la maison de Savoie et les princes étrangers*, fol. 123.

avanzar moneta, nè forse il gusto per que' lavori esercitati, non per elezione ma per necessità di natali.

All'incontro dentro alle terre era molto viva l'industria. Ciascuno lavorava per sè; e quando avea contribuito la taglia dovuta al comune, e sostenute quelle guardie notturne o diurne che gli erano imposte, era signore del suo tempo e del suo lavoro. Però a gran perfezione salivano le arti manufattrici, regolate in ogni terra da particolari statuti intesi a guarentire la scelta della materia, la bontà del lavoro, la quantità che ciascuna pezza di tela o di lana dovea tenere, il marchio che le si doveva apporre ⁽¹⁾.

A Ivrea, per esempio, i pettini da cardar la lana dovean esser tutti conformi a quello che vedeasi affisso ad una colonna nel palazzo del comune. A Torino i sarti ed i tintori giuravano di rivelare ogni persona che facesse panni alterati, introducendovi peli d'animali o stoppa. I panni che si trovavano alterati bruciavansi

(1) Nel 1397 ventitrè tessitori di Borgo in Bressa s'accordarono col conte di Savoia, tanto a proprio nome che a nome d'altri tessitori e tessitrici, affine d'ottenere il condono delle pene incorse per aver contravvenuto agli statuti sull'arte della tela. Conto del tesorier generale di Savoia. Vedi ancora gli statuti di Torino, Casale, Ivrea e Nizza nei *Monumenta historiae patriae, leges municipales*.

per ordine del giudice sulla piazza, e il fabbricatore era punito di pena pecuniale. Nelle principali città di Piemonte, di Lombardia e di Liguria era molto viva l'industria di que' grossi pannilani chiamati *arbaisi* e dei frustagni. Ma la principale industria degli Italiani, e massime de'Toscani e de'Veneziani, non era la fabbricazione, ma la tintura de' panni; nella sola Firenze la tintura de' drappi di lana forestieri occupava un numero grande di persone.

La condizione dell'agricoltura nel medio evo non era di certo tanto soddisfacente. E ciò per più cagioni.

La prima sta negli ordini feudali che incatenavano la maggior parte delle terre, per cui pochissimi aveano proprietà perfetta, ma solo usufruttuaria, di che ne nasceano que'mali che in tempi meno remoti abbiain veduto derivare dai vincoli primogeniali. Usufrutto con dignità e giurisdizione aveva il signor del feudo. Usufrutto con obblighi maculati di servitù aveano i censuarii. Niuno si curava di ciò che non potea dir suo.

La seconda consiste nella serva condizione d'un gran numero d'agricoltori.

La terza nell'obbligo imposto in qualche luogo agli agricoltori di darsi ad una deter-

minata specie di coltura, nell'interesse dell'industria; come a quella de'moroni, per favorir l'arte della seta.

La quarta nell'alto interesse del danaro, per cui la terra sembra dar poco frutto, ed a niuno cade in mente d'investire i suoi capitali in terre.

La quinta nella frequenza delle guerre, e delle lettere di rappresaglia, per cui s'autorizzava la guerra privata d'un borghese offeso nei beni o nella persona, o non soddisfatto d'un suo credito, talora contra tutti i borghesi del comune in cui dimorava l'offensore, talora solamente contra l'offensore e i suoi parenti.

La sesta nelle mal avviate leggi di molti comuni. Gli statuti di Chieri, per esempio, pronunziavano pena di venticinque lire contra chi s'attentasse di difendere un omicida; e se non li avrà, così la legge, se gli distrugga la casa e se gli tagli la vigna ⁽¹⁾. Parecchi esempi consimili trovansi negli statuti d'altre terre.

La settima nell'interdetto mercantile che si ponea contra una terra, od un principe, di cui s'avesse cagion di lagnarsi, vietando sotto gravi pene ai sudditi di far mercato con quelli. Talvolta bastava per far luogo a quella prov-

(1) Storia di Chieri, vol. II, pag. 175.

visione il più leggero pretesto. Il duca d'Atene proibì ai Fiorentini di portar mercanzie e vetovaglie a S. Gimignano per non aver voluto ribandire certi banditi.

L'ottava nella frequenza delle terre incolte (*abse* senza padrone utile), poiche i censuarii, troppo aggravati dal signor diretto, aveano facoltà di liberarsene abbandonando il manso, e spesso n'usavano nelle baronie massimamente, dove, abbattendosi nel signore autorità senza limiti, con ricchezze molto scarse, era facil cosa che vestisse animo di pubblicano.

La nona nella troppo grande quantità de' pascoli e dei prati rispetto a quella dei colti; sproporzione derivante da tutte insieme le cause già di sopra accennate, ed in particolare dall'eccessivo numero di cavalli, richiesto dagli ordini di guerra, e dalla forma del viaggiare. Inestimabile è la quantità che se ne consumava ne' viaggi per causa delle pessime strade.

Un altro grave impedimento all'agricoltura era la tirannia, con cui in tempo di carezza de' viveri s'obbligavano i proprietari del grano a venderlo, non al prezzo che valeva, ma a quello che ordinava il principe od il comune; l'obbligo di consegnarne la quantità raccolta, e la proibizione d'estrarlo; ma di ciò in altro luogo.

A ciò s'aggiungano le guerre e le violenze private, per cui era quasi certo che un borghese, di due anni l'uno, non poteva tirarsi in casa la ricolta. I moti di guerra eran continui; ora il popolo d'una terra al seguito d'un gonfalone, o del carroccio; ora un barone col suo bando; ora gli uni e gli altri accozzati contro ad un più potente, tagliavan le biade, ardevano e devastavano ogni cosa.

Qualche maggior rispetto s'avea per le possessioni monastiche per tema delle censure. E le possessioni monastiche coltivate dai figli di S. Benedetto, veri ristoratori dell'agricoltura e grandi dissodatori di lande, erano eziandio le meglio coltivate, perchè le coltivavano per sè, non per altri.

Ne' comuni usavasi ancora d'angariare i fabbriferrai a fabbricare ad un prezzo determinato gli stromenti di campagna, e certe volte di regolare la mercede in proporzione del numero de' buoi posseduti dall'agricoltore, ed a contentarsi d'essere soddisfatti in derrate o in danaro, a piacere del richiedente ⁽¹⁾.

Del rimanente poco si giovava allora in generale l'agricoltura delle irrigazioni, poco dei

(1) *Leges municipales*. Così anche negli statuti manoscritti di Mombaruzzo.

concimi, se non se per gli orti; e il miglior avvedimento che si pensassero quegli antichi di poter usare, era quello di lasciar le terre incolte un anno, perchè riposandosi, fruttificassero meglio il terzo. Del che abbiamo ad ogni passo gli esempi nelle memorie di que' tempi.

Per dissodare i terreni inselvaticiti, per prosciugare i paludosi, non si praticava allora altro metodo che quello di concederli per picciol canone in enfiteusi.

In fine giova ripetere, che per l'incredibile sviluppo della forma feudale e dell'enfiteotica, pochissime erano le terre tenute in franco allodio.

Le terre censite, obbligate non rade volte al terzo de' frutti verso il signor diretto, vendeano a prezzi, che ad alcuni scrittori parvero bassissimi, perchè le confusero cogli allodii, e perciò non tennero ragione degli aggravii a cui era soggetta la cosa venduta. Ma il prezzo de' beni allodiali era poco inferiore a quello che hanno al giorno d'oggi, come si può vedere nelle tavole dei prezzi. Una giornata di terra aratoria costava a Moncalieri, nel 1550, 977 lire di nostra moneta; e una giornata di prato un terzo di più ⁽¹⁾.

(1) La formola con cui s'indica la natura allodiale della terra è *iure proprio in perpetuum et per allodium*.

Gli allodii erano più frequenti in Italia dove più spesseggiavano i comuni. Le terre d'Italia, e massime la Lombardia e la Toscana erano anche meglio coltivate; siccome appare dal trattato d'agricoltura di Pier Crescenzo, scritto intorno al 1500. Dopo l'Italia, i paesi ove più fiorisse l'agricoltura erano l'Inghilterra, e la Spagna, ricca allora di popolo, e di popolo industrioso; tali erano i Mori ed i Giudei.

Molte volte spingevansi per altro sopra la coltivazione del suo territorio la sollecitudine d'un comune. Non parlo della cura che negli statuti si ponea nel rimuovere ogni cagion di danno ai campi, ai prati, alle vigne; parlo di nuove coltivazioni introdotte.

Nel secolo xiv il consiglio di Torino provide varie volte, perchè si piantassero sul vicin colle mandorli ed ulivi ⁽¹⁾. Ma il rigor del clima li spense. La città di Pescia ordinò verso gli stessi tempi, che si piantassero moroni nel suo territorio; e così si mantenne l'arte della seta, che dalla Sicilia era stata recata in Toscana prima del 1200 ⁽²⁾.

Non v'ha dubbio, che le crociate dier luogo all'introduzione di nuove utili piante nel nostro

(1) *Liber consil. civit. Taurini*.

(2) Pagnini, Decima e mercatura de' Fiorentini, tom. II.

Occidente; ma è una grossolana impostura il documento pubblicato dal Molinari nella storia d'Incisa ⁽¹⁾, e che riguarda la propagazione nelle nostre contrade del gran turco, di cui non si trova memoria sicura prima del secolo xv. E prima delle crociate i popoli settentrionali, e secondo il Linneo, i Goti introdussero fra noi la coltivazione del luppolo, dello spinace e del carciofo ⁽²⁾.

Dentro le terre a molte case private attenevansi orti e giardini. E nella cerchia de' castelli v'aveva un verziere, ove seminavansi in abbondanza le rose, perchè l'acqua odorata non mancasse alle mani ed al viso della gentil castellana.

Maestri nell'arte di vantaggiare l'agricoltura coll'irrigazione furono nelle Spagne i Giudei ed i Mori. Abbiain veduto siccome tal arte fosse praticata con successo in Lombardia fin dal secolo xii. Verso i tempi medesimi il comune di Vercelli derivava dall'Elvo, presso a Saluzzola, un canale d'irrigazione ⁽³⁾. Nella monar-

(1) Questo documento è stato accettato, un po' leggermente, per dire il vero, dall'insigne storico delle Crociate, il signor Michaud.

(2) *Amoenitates litterariae*, lib. iii, pag. 88. Vedi anche su queste materie Le Grand d'Aussy, *vie privée des Français*.

(3) Ho questa notizia dal dotto e cortese sig. Emiliano Aprati, ordinatore dell'archivio di Vercelli. Risulta da documento del 1219.

chia di Savoia si cominciò sotto al regno di Ludovico il naviglio da Ivrea a Vercelli ⁽¹⁾. Poco dopo la reggente Yolant fece cavare lo stagno di Moncrivello ⁽²⁾. Nel 1480 condusse la bealera da Ciamberi al Bourget Martino de Ortore, livellatore ⁽³⁾. Nel 1496 Zonta Raffacani di Ferrara era mandato nella Bressa per visitare *cauum nauilii quod dominus ibidem fieri facit*. E Giovanni Spalla visitava certe altre bealere a Gattinara ⁽⁴⁾.

Ma se l'agricoltura non era e non poteva essere in sì tristi condizioni fiorente, fiorivano invece le arti.

Già dai tempi di Roma pagana ridotte in collegio, sospette ad alcuni imperatori per la facilità che aveano di cospirare, e perciò proibite d'adunarsi, protette da altri, s'erano poi col favore della religione cattolica formate in altrettante confraternite, e ciascuna s'era eletto un santo protettore, ed aveva una chiesa propria.

Poi dopo lo stabilimento de' comuni erano

(1) Il maestro *livellatore* era Antonio del Rosso. Vi soprintendevano Napione de'Napioni e Freilino di Mercadillo. Conto di Francesco Cerrato, ricevitor generale di qua dai monti, 1448, fol. 368.

(2) Conto di Giovanni Lotteri, tesorier generale, 1472.

(3) Conto di Alessandro Richardon, tesorier generale, fol. 185.

(4) Il Raffacani fu nominato per patenti del primo di marzo 1497, commissario e livellator generale sui fiumi, sulle acque, sulle riviere e sui fonti. Conto di Sebastiano Ferrero, fol. 343.

nelle città libere, come in Arles, a Marsiglia, a Firenze, a Modena, divenuti corpi politici, ed i capi delle arti aveano talora partecipazione al governo, talora poteano tanto da usurpare quasi interamente il luogo del governo.

L'arte della lana era in Italia la più potente. Quasi tutta la lana inglese era consumata nelle fabbriche toscane e lombarde, le quali ne traevano anche di Sicilia, di Germania e di Spagna. E siccome l'arte del tessere impiega di necessità molte persone ad opere diverse, grandissima era la quantità de' lavoratori, e perciò formidabile la potenza dell'arte; nella quale non solo a Firenze, ove la democrazia potè molto, ma eziandio in altre città si fecero scrivere i più grandi cittadini. A Milano, per esempio, vi furono immatricolati gli Adda, Archinti, Castiglioni, Crivelli, Lampugnani, Melzi, Visconti, Vimercati, e molte altre nobilissime famiglie; le quali punto non iscadeano della loro nobiltà attendendo al commercio, purchè non attendessero ad opera meccanica personalmente ⁽¹⁾. Ne' comuni italiani la prima condizione richiesta ad ogni cittadino era che lavorasse. L'industria continuamente, univer-

(1) Sitoni, *Collectanea de legibus nobilitatis*.

salmente esercitata faceva abbondar il danaro. Così poteano crearsi maravigliose basiliche ⁽¹⁾; alzarsi da semplici cittadini palazzi più belli delle residenze reali d'oltremonte; armarsi da un privato poderosi navigli, e far la guerra ai monarchi d'Oriente, e procedere al conquisto di terreni in cui piantar fattorie ⁽²⁾. Niun tempo vide mai una maggior elevazione della potenza individuale.

Nelle città soggette a signoria d'un principe, ma pure dotate di forme municipali, i corpi d'arti v'aveano nondimeno molta influenza; e maggiore dove più larga era l'industria, e perciò più abbondevoli le ricchezze, come in Fian-dra. A Parigi dai tempi di S. Luigi in poi niuno poteva esercitar un'arte che non avesse comperato il suo mestiere dal re. S. Luigi moderò eziandio la libertà che prima aveano di fare statuti, obbligando le arti a farli omologare dall'ufficiale regio ⁽³⁾. Tutti i mestieri ebbero guardatori che esaminavano i prodotti, e riferivano circa ai difetti ed agli abusi os-

(1) Ciascuna arte di Firenze contribuiva alla fabbrica del duomo.

(2) La città di Firenze nel 1339 era *tota plena palatiis de optimo lapide ac communibus et inferioribus domibus*. Vedi *Florentinae urbis descriptio apud Baluz.*, IV, 117. Vedi eziandio le cronache di Venezia e di Genova.

(3) De la Mare, *Traité de la police*, I, 350.

servati. Ai tempi di S. Luigi erano i mestieri centocinquanta; e la molta suddivisione dei rami di lavoro ne aiutava sicuramente la perfezione. Carlo v, per lettere del 25 di settembre 1572 provvedendo intorno alla giurisdizione de' mestieri, potea dire: « Comme en nostre bonne ville de Paris y ait plusieurs mestiers marchandises et vivres et y en vient et afflue de TOVTES LES PARTIES DV MONDE; » perchè fin d'allora era Parigi uno de' grandi centri di civiltà.

Quantunque siffatte corporazioni privilegiate formassero un vero monopolio, e la loro politica influenza ne disturbasse i lavori, tuttavia dovendo combattere l'esterna concorrenza, poneano gran cura a mantenere i loro prodotti nel buon nome antico. A ciò miravano i loro sforzi ed i loro statuti. Perocchè allora non si usava in generale il metodo di proibir i prodotti dell'industria esterna per favorire i nazionali; e pochi principi avrebber voluto, ciò facendo, scemar il provento delle proprie dogane.

Nel 1371 a Siena i lavoranti dell'arte della lana e scardassieri ebber quistione coi loro maestri, dicendo, che voleano esser maestri, e pagare secondo gli ordini del comune di Siena,

e non per quelli dell'arte, e fecero gran rumore minacciando d'uccidere i loro maestri. Tre furono presi e collati. I loro compagni per riaverli fecero gran battaglia, e quel tumulto fu principio di gravi casi; e cominciato per querele particolari, degenerò, secondo l'uso de' liberi comuni, in rivoluzione politica, e mise a soqquadro la città ⁽¹⁾. Anche nel medio evo gli operai trovavano duro l'imperio dei maestri, e troppo lungo il servire.

Nel 1384, essendo gli artigiani in signoria a Siena, i nobili uniti al popolo minuto li spodestarono; e in più volte ne cacciarono intorno a quattro mila, per modo che fu disfatta la città di tutte le arti; e se ne bonificò la Marca e il Patrimonio, e il reame di Napoli e Pisa; poichè non ne tornò il sesto ⁽²⁾.

Del rimanente la perfezione dei prodotti dell'industria manifattrice sarebbe stata assai maggiore se non fosse stata esercitata da corpi privilegiati; o se almeno questi corpi, vivendo sicuri all'ombra delle leggi, non avessero così spesso lasciati i loro telai per imbrandir scudo e lancia; se i loro opificii, invece d'esser, per

(1) Cronica di Neri di Donato. *Rer. ital.*, tom. xv, 224.

(2) Loc. cit. 294.

mananza di sicurezza, rinchiusi nella cerchia della terra, avessero potuto disseminarsi nelle campagne ove la mano d'opera sarebbe stata men cara, e vi si sarebbe anche potuto supplire con mezzi idraulici e pneumatici; e se da Carlomagno in poi, anzi dalla legge Oppia fino al secolo xvii, i governanti non avesser creduto necessario di moderare con leggi mal consigliate il lusso, che ha sfuggito e sfuggirà sempre all'azione delle leggi, determinando la qualità de' drappi e delle stoffe permesse a ciascuna condizione di persone, tendendo a differenziare e segnalare ciò che la vanità si affatica perpetuamente a confondere ed oscurare, se non in fatto, almeno nell'apparenza, vale a dire i gradi della gerarchia sociale ⁽¹⁾.

Le leggi suntuarie incomodavano l'industria, ma il lusso, represso sotto una forma, non tardava a ricomparire sotto un'altra ⁽²⁾. Peg-

(1) Lo zelo inconsiderato delle leggi suntuarie fu tale che si estese ai cibi, ai mortorii ed alle nozze; e gli statuti di Casale proibirono perfino le strenne che si soleano dare al principio dell'anno. *Monumenta hist. patriae, leges municipales*, col. 1027.

(2) Vopisco nella vita d'Aureliano riferisce che a' tempi di Costantino tutti gli abiti erano *eptalori*, vale a dire a sette bande, o come ora diremmo, *falbatà*. Poco dopo la porpora, prima riservata al sovrano, fu adoperata comunemente dai privati. Una legge del 382 vietò le stoffe d'oro a tutti quelli che non ne avessero ottenuto dall'imperatore la special facoltà. Vedasi il codice Teodosiano.

Filippo il Bello fece nel 1294 una celebre legge suntuaria. Proibi

giori leggi eran quelle che tassavano il prezzo de' drappi ⁽¹⁾; quelle che determinavano il prezzo della mano d'opera de' tessitori e dei tintori, e il lucro del mercatante che rivendeva quei panni ⁽²⁾.

alle borghesi l'uso del carro; ai borghesi dei due sessi il vaio, il grigio, l'ermellino; e die' termine a vender tali pelliccie se ne aveano. Permise ai duchi, conti e baroni che avessero sei mila lire d'entrata, di farsi quattro abiti all'anno. Ai prelati consentì due robe e due cappe all'anno; ai cavalieri tre o due secondo l'avere; determinò di che valore dovesse essere il drappo di cui ciascuna qualità di persone dovea vestire. L'Inghilterra non fu più saggia. Anche i comuni fecero leggi suntuarie, e i primi a farne furono que' di Piemonte e di Toscana. Amedeo viii comprese ne' suoi statuti del 1430 una legge suntuaria. De la Mare, *Traité général de la police*, t. 1, col. 361. *Libri consiliorum civitatis Taurini*.

(1) Baluz., *Capitul. regum Francorum*, tom. 1, col. 464.

(2) *Monumenta hist. patriae, leges municipales*.

CAPO II

Provvedimenti di polizia sopra la salute pubblica, le fabbriche, l'annona, la sicurezza pubblica, i giochi e le donne di mala vita.

Alla salute pubblica non conferivan per certo nè le alte mura che cerchiavano ogni terra, nè le fosse piene d'acqua stagnante, nè le immonde popolari casupole, e le vie strette e tortuose dove poco potea l'aria e la luce, infestate da mandre di porci che si tolleravano per riverenza del barone messer Santo Antonio ⁽¹⁾, nè il grand'uso di carni suine, e d'altri cibi e sapori sparsi con larga mano delle droghe più ardenti, nè i cadaveri seppelliti attorno alle

(1) A Parigi era grande quell'infestamento. A Padova altresì. Se ne lagna il Petrarca nella lettera già citata.

chiese, e poi sul finir del secolo XIII con peggior consiglio dentro di quelle ⁽¹⁾. Ben provvedeano varii statuti alla nettezza delle vie, alla salubrità dell'acque potabili, a proibir la vendita di carni morbose ⁽²⁾, a vietar che si liquefacesse entro le mura il sevo e la pece, o si macerasse il cuoio o la canapa.

Ma queste provvisioni erano deboli od im-

(1) Prima di quel tempo anche i canonici erano seppelliti non in chiesa, ma ne' chiostri della casa dove viveano vita comune e regolare, o nel portico anteriore della chiesa chiamato paradiso.

Nel 1276 a Torino v'era ancor l'uso di seppellir fuori della chiesa; ma già in settembre del 1288 Giovanni Polgio, giuriconsulto, dichiarava nel suo testamento di voler essere seppellito nella chiesa di San Giovanni presso alla porta nel monumento di pietra della sua famiglia, volendo che sopra quello si faccia *quedam volta pulchra cum epitaphio* fino a spendere venti lire d'astesi. Arch. della Metropolitana di Torino. — Possono ancora vedersi a Firenze a S. Maria Novella gli avelli posti negli archi della facciata; ed ho memoria d'averne veduti ancora esempi in altre città d'Italia.

In tempi più antichi eran sì fatte provvisioni contro all'uso di seppellir nelle chiese. Rodolfo arcivescovo di Bourges lo proibiva assolutamente, salvochè si trattasse di sacerdoti o d'uomo tanto giusto, che avesse meritato quell'onore. Ordinava che i tumuli esistenti sopra il pavimento s'interrassero: voleva infine che se i tumuli fosser troppi si togliesse l'altare ed il luogo rimanesse per cimitero. Baluz., Misc., II, 105.

(2) D'ordinario era proibita assolutamente. A Francoforte sul Meno era proibita sotto condizione: *Quicumque carnifex vendit scienter rancidas vel putridas carnes soluat tres libras denariorum pro emenda, nisi dicat emptori carnes tales sunt.*

Item duo macella deputari et fieri debent in quibus huiusmodi carnes supectae vendantur. Eccone la vendita autorizzata. Anno 1297. Boehmer, Cod. dipl. Maenofrancofort., pag. 304.

perfette. A Torino, per esempio, non era punito chi ammucchiasse letame avanti alla propria casa, fuorchè nol togliesse dopo il terzo dì. E bastava siffatta tolleranza a rendere perpetuamente immonde tutte le vie. A Casale si spinse l'amor di nettezza fino a proibir la rocca e l'uso alle rivenditrici di pane; e intanto era proibito ai macellai d'uccidere quelle bestie sole che non potessero andare coi loro piedi al macello; falso criterio, come ognun vede, di sanità o di malattia ⁽¹⁾.

A Nizza e in altri luoghi era proibito ai macellai di vender carni cotte, affinchè in tal guisa non avessero agevolezza di smerciar le morbose. Negli statuti di questa città vietavasi eziandio ai medici di far società cogli speciali, ed ai Giudei d'esercitar l'arte medica.

Nel regno di Napoli Federigo II sentì primo il bisogno d'una polizia municipale, e comandò per un suo statuto che il lino e la canapa si macerassero un miglio lunge da' luoghi abitati; che gli animali morti ed altri oggetti capaci d'imputridire si gettassero al mare; e che i corpi umani si seppellissero quattro palmi sotterra ⁽²⁾.

(1) *Historiae patriae monumenta*, edita iussu regis. Caroli Alberti. *Leges municipales*.

(2) Bianchini, Storia delle finanze del regno di Napoli, I, 295.

Parigi, di cui al tempo di Filippo Augusto s'allargò per la terza volta la cerchia; che per opera dello stesso monarca vide nel 1184 le sue strade e le piazze lastricate; Parigi, capitale fin d'allora d'un grande impero, e poco dopo regina della moda, nientemeno di quel che lo sia al giorno d'oggi, fu anche la prima ad avere buoni regolamenti di polizia municipale. Parecchi ne pubblicò il buon re S. Luigi, od in suo nome Stefano Boileau prevosto della città; ed uno celebre e generale ne fu dato dal re Giovanni in gennaio del 1350. Ho chiamati buoni tali ordini rispetto ai tempi, perchè sicuramente più larghi e più particolareggiati che quelli d'ogni altra città provvedeano con minuta cura al regolare esercizio de' varii mestieri, alla nettezza delle vie, a render copioso di salubri vettovaglie il mercato; del rimanente erano anch'essi imperfetti e guasti dall'avarizia fiscale e dallo spirito di monopolio; e molto più dalle false idee che s'avevano in fatto d'economia pubblica e d'amministrazione.

Senza parlare di quell'erpete tormentosissima chiamata con varii nomi fuoco persico, fuoco divino, fuoco sacro, fuoco di S. Antonio, fuoco infernale, che in varii tempi e luoghi, e mas-

sime nel secolo xii travagliò la Francia, due grandi malori disertavano il mondo in quell'età, la peste e la lebbra ⁽¹⁾.

La peste, flagello antico, giungendo improvvisa ed occulta, moltiplicando a migliaia i colpi, uccidendo rapidamente, ha sempre eccitato troppo terrore, perchè s'avesse agio d'indagarne le cause, di studiarne o debilitarne gli effetti. Fin dai tempi remoti si amò meglio riferirne la causa immediata allo sdegno divino; e pel simulacro d'Apolline Chomeo mosso di luogo nell'espugnazione di Seleucia e poi trasferito a Roma, fu opinione che imperversasse la pestilenza che corse quasi tutto il mondo nell'anno di Cristo 168 ⁽²⁾.

Nel secolo vi la peste dell'inguinaia, nata in Etiopia, si propagò quindi in Oriente, e poi venne in Europa. Grandeggiò a Roma nel 589 dopo un'inondazione del Tevere, ed uccise papa Pelagio ⁽³⁾. Entrò l'anno seguente per Marsiglia in Francia e il re Gontranno, radunato un general parlamento, ordinò, per placare l'ira celeste, un digiuno universale, nè

(1) Miraeus, *Originum monasticarum*, cap.v. Ducange, *Glossar. ignis*.

(2) Ammianus Marcellinus.

(3) Paulus Diaconus.

altro cibo consentì a' suoi sudditi che pan di orzo ed acqua ⁽¹⁾.

Intanto S. Gregorio il Grande, surrogato a Pelagio, ordinò per le chiese di Roma sette processioni diverse di chierici, di cittadini, di monaci o monache, di maritate, di vedove, di ragazzi. E tanta era la forza del morbo, che nello spazio di un'ora mentre camminavano, ottanta persone caddero e morirono.

Ma una delle più feroci pestilenze fu per certo quella che sul finir del 1547 dall'Oriente passò in Europa, e in sei anni disertò quasi tutto il mondo. Dicesi che fosse portata da navi genovesi in Sicilia, e poi a Genova ed a Pisa. In quest'ultima città ne morivano da 400 al giorno. A Orvieto ed a Siena contasi che di dieci morisser nove, il che sembra incredibile. A Verona per quel morbo mancò la ventesima parte della popolazione. Nelle altre città la decima parte ⁽²⁾. Vuolsi che nella sola Firenze i morti sommassero a sessantamila ed a novantamila a Lubecca, dove in ventiquattr'ore ne mancarono 1500. Allora cominciò la favola degli untori, la più terribile di tutte le

(1) Gregorius Turonensis.

(2) *Rer. ital.* xv, col. 124, 653, 1020, ecc.

false immaginazioni del volgo, perchè nasce in tempo, che le leggi ed i magistrati sono quasi costretti a servirle; e se ne possono attenuar forse in parte, ma non impedir gli effetti. I Giudei, accusati di seminar la peste avvelenando le acque, erano dalla furibonda plebe cercati a morte. A Augsbourg furono arsi vivi ⁽¹⁾. In Savoia il conte li raccettò nelle fortezze, ma più d'uno fu trucidato ⁽²⁾.

I provvedimenti che si faceano contro quel terribil flagello non consisteano quasi in altro che nel porre un segno esterno alle case degli appestati, perchè tutti fossero avvertiti di fuggirle, e nel trovare con gran mercede becchini che portassero i morti alla sepoltura. In qualche città per altro, come a Rouen, si era stabilito in un sobborgo della città un ospizio chiamato colà *l'évent*, dove i guariti venivano a respirar l'aria migliore prima di rientrar nel mondo ⁽³⁾. Oltre a ciò chi potea vestiva panni di seta. Niuno poi o pochissimi erano tratti dalla natural compassione a visitar per le case i miseri appestati che perivano privi

(1) *Chronicon Belgicum. Chronicon Augustanum.*

(2) Conto delle castellanie di Ciambri e di Pontbeauvoisin dal 1347 al 1350.

(3) Du Souillet, *Hist. de la ville de Rouen.*

d'ogni soccorso, abbandonati dai loro più stretti congiunti, e spesso non erano renduti alla terra, fuorchè quando la putrefazione de' cadaveri cominciava ad ammorbare il vicinato e la pubblica via ⁽¹⁾.

In Savoia dal principio del secolo xv ⁽²⁾, quando il duca volea recarsi ad abitar qualche terra, solea mandare un suo medico a *savoir de certain s'il n'y a aucune infection d'aer ne aultre maladie*. Il medico chiamava a casa del giudice il curato, e il vicecurato, i sindaci, i medici, i chirurghi, gli speciali ed altri notabili, e pigliava le opportune informazioni. Antonio Forneri medico del duca Ludovico andò sul finir di settembre del 1445 a Ciamberi (il duca era a Ginevra), ed avendo chiesto se nella città o ne' dintorni vi fossero febbri pestilenziali con apostema o senza; vaiuolo, antrace, flusso di ventre, e generalmente *alique male aegritudines*; gli fu risposto che *omnes*

(1) La peste del 1348, che fu più d'ogni altra terribile ed universale, pare che non abbia fatto gran male in Piemonte. Non ne ho trovata che una sola memoria ne' conti dei tesoriери e castellani che ho esaminato degli anni 1348 e 1349.

(2) Nel 1411 Jean Brevier, medico d'Amedeo VIII, fu mandato a Rochefort, Channaz, Yenne, Chastenois, Grasinon, Virié, Belley, Roussillon « pour visiter l'aer, et aussi pour savoir se nules gens morent d'empidemie es lieux que dessus pour le reporter a monseigneur. » Conto di Jacopo di Fistillieu, tesor. gen.

aegritudines nunc currentes sunt salubres; e che non v'erano nemmeno *fluxus vocati pestilentiales licet non ita sint*. Così il medico che rispondea ⁽¹⁾.

La peste uccideva in poche ore; la lepra invece trasformava quasi gli uomini in bestie e li faceva stentar molti anni, oggetto di ribrezzo e di terrore, segregati dagli umani consorzii, fuggiti dai più cari congiunti.

La descrizione che gli antichi ci hanno lasciata de' leprosi fa orrore. La faccia rassomigliava ad un carbone semispento, era seminata di pustole durissime, verdi alla base, a punta bianca. Il fronte solcato di profonde piaghe dall'uno all'altro osso temporale. Gli occhi sanguigni, il naso affossato ed ulcerato. La voce a guisa di cane infreddato. Ma basti questo a dar un'idea di quel tremendo malore ⁽²⁾.

Stefano papa volendo disturbare il matrimonio inteso tra la figliuola del re Desiderio e Carlomanno, nella lettera che ne scrisse a Berta madre dello sposo, chiamò la nazione de' Longobardi sordida e puzzolente, affermando che da quella fu originata la lepra ⁽³⁾. Ma eran fiori

(1) Conto degli eredi di Gio. Marescal, tesor. generale di Savoia fol. 293, 1445.

(2) De la Mare, Traité de la police II, 527.

(3) Reginone.

di rettorica, poichè sembra certo che la lepra ci venne d'Oriente.

Nel 587 il re Gontranno tenne un parlamento a Lione in cui fu ordinato che i leprosi non andassero attorno, ma dai proprii vescovi fossero nudriti e sostentati ⁽¹⁾. Quindi nacque l'uso di chiuderli in case appartate fuori delle mura della città, chiamate *maladrerie* o *leproserie*. E nelle terre dove non v'erano siffatti ospedali, chiudevansi ciascuno in una casuccia isolata, donde eragli vietato sotto gravi pene d'uscire. A' tempi di Matteo Paris, e così nella prima metà del secolo XIII contavansi in tutta la cristianità 1900 leproserie ⁽²⁾. Nel 1518 Giovanni Delfino ne istituì una pe' leprosi nobili ⁽³⁾. Ma non erano tali ospizii di gran lunga sufficienti al bisogno, e molti leprosi erravano di luogo in luogo, respinti da ogni porta, da tutti maltrattati e cacciati. Gli statuti d'ogni terra comandavano che si facesse diligente inquisizione de' leprosi; e que' che si trovavano infetti di tal labe erano senza pietà banditi o rinchiusi ⁽⁴⁾.

(1) Gregorius Turonensis.

(2) *Historia maior*.

(3) *Histoire du Dauphiné*.

(4) *It. Statutum est quod quolibet anno primo mense regiminis iudicis, ipse index teneatur eligi facere in consilio credendario-*

Nel 1554 due medici esaminarono alla presenza del giudice di Torino la sorella di Bruno Deasio, e trovatala *mesella*, cioè leprosa, pronunciarono *prohici debere et cerni ab aliis personis* ⁽¹⁾. A Garessio il podestà indagava i leprosi, dando a ciascuno degli incolpati di lepra, così lo statuto, dieci soldi di genovini dell'avere del comune ⁽²⁾.

Secondo la costuma di Hainault e d'altre provincie, la terra dove il leproso era nato era tenuta di sovvenirlo ne' suoi bisogni, di alzargli un casolare su quattro pali, e di dargli un letto, una tavola, una schiavina di grosso panno, una bisaccia, una tabella. Alla sua morte tutto era consegnato alle fiamme.

La costuma di Bologna sul mare puniva colla confisca di tutto il bestiame a piè biforcuto gli abitanti del paese ove fosse morto un leproso, senza essere stato denunziato.

rum duos probos viros quorum officium sit diligenter inquirere leprosos quoslibet in ciuitate Taurini et eos quos inuenerint domino iudici et clauariis curiae pro leprosis consignare. Ex quo vero predicti leprosi fuerint publicati uel alias manifesti nullus eos in Thaurino debeat ospitari et qui contra fecerit soluat pro quolibet et qualibet uice solidos X.

Hist. patriae monumenta, edita iussu regis Caroli Alberti. Leges municipales.

(1) *Liber consil. ciuitatis Taurini*.

(2) *Statuta Gare.ii* 1278. Codice MS. dell'archivio di Garessio.

Quella di Normandia considera la lepra come una specie di morte civile; ed era in ciò conforme ad un capitolare di Pipino che autorizzava per tal cagione il divorzio. Notavasi che i più soggetti a contrar la lepra erano i pannattieri ⁽¹⁾.

Ma fuor delle terre il numero di quei che vagavano era grande. Nel 1521 que' miseri si consigliarono che se trovassero modo di comunicare a tutto il mondo l'orribile morbo di cui erano contaminati, potrebbero anch'essi salire in signoria, ed aver parte nelle umane grandezze. E però si diedero, dicesi, a corrompere le acque con polveri velenose, tanto in Francia che appresso al Reno, e già si davano e si rendevano nella loro pazzia i titoli di conte e di barone. La punizione fu terribile. I popoli levati in furore molti ne arsero vivi. Altri ne lasciarono morir di fame. E quei che rimanevano chiusero in luoghi appartati, separando le femmine dai maschi affinchè non continuassero la razza. Ma io temo che questo misfatto dei leprosi sia da porsi con quello degli untori.

In alcune città, come a Parigi, era permesso

(1) Coutumes de Hainault; du Boulleinois; de l'Île; de Normandie. Règlement du châtelet de Paris.

ai leprosi di star alle porte della città, purchè non traesse vento. In altri luoghi si concedea per privilegio a qualche leproso di entrar nel recinto delle mura; ma dovea, semprechè gli s'accostassero genti disavvedute, scotere la tabella (*crécelle*) che portava affine di far fede di sua presenza. E se accadeva che abusasse di tal facoltà era con cerimonie miste di sacro e di profano condannato a perpetuo bando; perchè si diceva sopra di lui l'ufficio de' morti; poi era condotto al cimitero dove il curato gli spargeva sul fronte un pizzico di quella terra sacra ai trapassati, affinchè si considerasse come morto al mondo. Quindi s'accompagnava fuori delle mura, e là fattegli le debite intimazioni s'accomiatava, e il popolo in coro gli gridava: Va, va.

Le cronache e le leggende ci fanno ancora testimonianza che frequenti erano a quei tempi le allucinazioni della vista e dell'udito, e le anomalie nervose, ed in età religiosa e guerriera le follie religiose e guerriere. La danza di S. Vito comparve dopo il mille. Poscia si manifestò in Puglia il tarantismo: più tardi nel nord la licantrofia per cui gli uomini si credeano cangiati in lupi. Nel secolo xiv, e più ancora nel xv, ebber voga le monomanie

di magia o di patti infernali. Allora non erano per queste malattie cerebrali nè medici nè spedali. Secondo la varia manifestazione dei loro fenomeni o si guardavano con venerazione o si consideravano come misfatti. Molti accusati di licantria o di magia perirono nelle fiamme.

Gli incendi erano a que' tempi assai frequenti, sia per essere le case generalmente coperte di *scindule*, cioè d'assicelli di legno o di paglia; sia per non esservi, fuorchè in qualche raro comune, ordinato servizio di spegnitori ⁽¹⁾; ed in Isvizzera ed in altri paesi poveri ove le case eran di legno, tutta la terra n'andava in fiamme, come accadde a Morat nel 1416 ⁽²⁾. Gli ordini sopra il fuoco consisteano nel proibire legnaie e pagliai nell'interno della città, nel vietare che s'accendesse foco in case coperte di paglia ⁽³⁾, e in tempo di vento; nel deputare

(1) Pochi anni prima dell'era volgare Augusto stabiliva a Roma un corpo di servi spegnitori del foco. A Costantinopoli dopo il terribile incendio del 464 Zenone imperatore ordinò che gli edifizii si fabbricassero in forma d'isole.

Nel 1022 il concilio di Selingstad tenuto da Axibo, vescovo di Magonza, proibì ai preti di gettare i sacri corporali nel fuoco per estinguere gli incendi.

(2) Conto di Guigoneto Marescal, tesor. gen.

(3) Lo statuto di Ferrara del 1288 prescrisse che le case si coprissero non di paglia ma di tegole. Gli statuti di Casale nel secolo

guardie notturne che avvertissero colle loro grida i capi di famiglia a coprir bene il fuoco, ed altre che spiassero dall'alto d'una torre se nascesse un incendio; a deputar tali guardie anche di giorno quando ventava, come a Moncalieri, dove i deputati a tale ufficio chiamavansi custodi del vento. Ne' paesi del nord dove quasi tutte le case eran di legno, ogni borghese era tenuto di aver alla sua porta un serbatoio d'acqua e scale per esser pronto a spegnere il foco dove venisse a manifestarsi; ed in certi luoghi anche un cavallo insellato per accorrere a *l'aide du feu* ⁽¹⁾.

La pena degli incendiarii era per l'ordinario d'una multa ben grave, e se non aveano di che pagarla n'andava il capo. A Moncalieri era di cento lire. A Nizza di mare, di mille soldi; e chi non li aveva perdeva il capo e l'aver. A Torino gli incendiarii erano irremissibilmente arsi vivi. A Garesio la medesima pena colpiva quel vile ed esecrabil misfatto; e quando il reo non era palese, il comune ristorava del proprio i danneggiati ⁽²⁾. Anche a Siena il comune

seguito poneano pena di 20 soldi di Pavia a chi facesse foco *in domo non coperta de tegulis vel de conibus smaltatis: et de bona terra et non de pisina. Leges municipales.*

(1) *Rerum Flandriae*, IX, 75.

(2) *Statuta Garesii* 1278. Nell'arch. di quel comune.

emendava il danno delle case e delle masserizie incendiate, e pagava i maestri che spegnevano il foco ⁽¹⁾.

Qualche sollecitudine mostravano eziandio quei comuni del medio evo per la buona costruzione degli edifizii, e per l'abbellimento della città. Quasi dappertutto era prescritta nello statuto qual dovesse essere la forma dei mattoni e delle tegole. I mattoni a Torino dovean farsi della forma e grandezza di quei di Rivoli. A Chieri della grandezza di quelli dei quali era costrutta la torre di Giovanni Nasi, conforme al modello che se n'era dipinto nella chiesa di S. Guglielmo ⁽²⁾.

A Moncalieri si comandava che i portici della piazza dovessero farsi tutti a un modo; e che il giudice potesse obbligare chi aveva siti vacui a venderli affine di fabbricarvi sopra. A Torino che tutte le siepi e chiusure lungo la via che tende da porta Fibellona a porta Susina si dovessero rimuovere, e così il tetto di paglia ai portici che ancor lo avessero. Ma la bontà di tali ordini era lieve cosa rispetto alla barbarie di tanti altri ne' quali per pena di

(1) Neri di Donato. Cronica di Siena. *Rer. ital.* xv.

(2) Storia di Chieri, tom. II, pag. 205.

misfatti, anche non tanto gravi, commessi da un borghese, si comandava che i suoi beni fossero guasti, e la casa atterrata ⁽¹⁾. E però l'aspetto delle terre continuamente deformato da tali ruine non poteva farsi gentile; nè i borghesi, soggetti a siffatto flagello, poteano mettersi in cuore d'alzar case magnifiche. Ed era tanto addentro questa rabbia del distruggere, che quando la casa apparteneva a molte persone si distruggeva la parte del colpevole ⁽²⁾, e solo in qualche terra si permetteva ai consorti di ricomperarla. Talora non solo si distruggeva la casa, ma s'ardeano le masserizie. Però son degni di commendazione i Visconti che abolirono a Milano quest'usanza bestiale; che, dalle chiese e dai palazzi pubblici in fuori, impediva ogni edificio un po' rilevato ⁽³⁾.

La triste sperienza delle civili discordie rendeva talvolta i comuni ben avvisati nell'impe-
dire che le case diventassero fortezze. I consoli di Payia e di Tortona, incaricati nel 1184 di metter pace tra gli Accattapani ed i Pasturelli,

(1) *Leges municipales*, col. 1378. Anche nelle carte di franchezza concesse dai re di Francia si dà talora al comune lo strano diritto d'atterrar la casa di chi mancasse al debito di cittadino.

(2) Cronica di Sanminiato, *apud Baluzium*, I, 457.

(3) Galvano Fiamma, *Rer. ital.* XII, 1401.

arrabbiate fazioni Tortonesi, facevano distruggere tre palchi delle torri de' contendenti, murar le porte e le finestre, atterrare un torrione di nuovo edificato; e vietavano, per un certo termine, che niuno edificasse *belfredo* o *bertesca* ⁽¹⁾. E i Sanesi nell'anno 1229 mandavano un messo a Montalcino *ad denuntian- dum ne extollerent domos eorum secundum formam constituti* ⁽²⁾.

Ciascun cittadino essendo obbligato ad aver una casa che serviva al comune di sicurtà per l'adempimento dei doveri di cittadino (cagione anche questa per cui s'aveano molte case piccole e poche grandi), assai poche doveano esser quelle che si davano a pigione. Tuttavia ho trovato esempi a Torino di case che appartenevano a banditi, e che invece d'essere distrutte erano state ridotte a mani del principe ed appigionate; la casa di Giovanni Mazzochi appigionavasi per 78 lire di nostra moneta all'anno; quella di Pier Mussetto per 18; una casetta in cui si teneva il peso del grano per sei lire e 52 centesimi (1559). Ma convien rammentare che le case non aveano d'ordinario più

(1) Costa, *Chartar. Derton.*

(2) Dal libro di Bicherna MS. della bibl. pubblica di Siena.

che tre camere, *domus*, la casa propriamente detta cioè la cucina; *thalamus*, la camera da letto; *solarium*, la camera superiore.

Fin dai tempi di Carlomagno ⁽¹⁾ provvedevasi all'abbondanza dell'annona con leggi coercitive, perchè nè allora v'era bastante lume di sapienza civile per intendere che il commercio nemico d'ogni vincolo, quando s'abbandoni al suo natural impulso, piglia il livello più favorevole ai pubblici bisogni: nè forse con quelle basi di ordinamento sociale e con tanti discordi e ripugnanti interessi sarebbe stato facile in questa materia usar gli ottimi consigli; ma più sani certamente poteano usarsi. A quel tempo, insomma, i diritti del proprietario sopra i prodotti che doveano cedere agl'interessi del non proprietario, e la tutela della pubblica podestà che dee saperli giustamente equilibrare si mostrava parzialissima ai borghesi in danno dei produttori. E però eravi la tassa del pane, delle carni e delle altre derrate (*taxatio, assisa, amerciamantum*) ⁽²⁾; era stabilito e l'ora e il luogo in cui se ne dovesse tener mercato; era

(1) *Capitularia regum francorum*, tom. 1, 332.

(2) Una costituzione di Federigo I imperatore ordinava ai conti di stabilir l'*assisa* del grano otto giorni dopo la natività di Maria Vergine.

prescritto che niuno potesse vendere altrove per privato accordo; che non si potesse vendere ai rivenditori, finchè i borghesi non avessero comprato; che chi vendea selvaggina o pesce grosso fosse tenuto a farne più pezzi, perchè anche i meno ricchi potesser comprarne; che niuno potesse comprare oltre una certa quantità di pesce, perchè gli altri non ne difettassero: era inoltre definita la tassa a cui si vendessero il pane e la carne, fino quella di cinghiale e d'orso ⁽¹⁾, i pesci, la selvaggina ed il vino ⁽²⁾. Quando si temeva di qualche carestia, s'ordinava il serramento del grano, ed era proibizione di estrarlo sotto gravissime pene; si deputavano cercatori ad investigare chi l'occultasse; ed agli occultatori era minacciata una pena tanto più grave quanto maggiore era la paura della fame. S'obbligava il proprietario a recarlo al mercato, ritenuta la sola quantità bastante per nudrirsi uno o due mesi, e per seminare. E chi lo poneva in vendita dovea venderlo, non al miglior prezzo che potea ritrarne, ma al prezzo stabilito negli ordini ⁽³⁾.

(1) *Statuta Garexii.*

(2) *Liber consil. civitatis Taurini*, 1374.

(3) Parecchi di tali ordini relativi al serramento de'grani cominciavano in questi termini: *Animadvertentes quod in iure scribitur.*

In vari comuni, e fra gli altri a Chieri, era per regola ordinaria stabilito negli statuti che tutto il grano del territorio si riducesse nella capitale, lasciatone ai padroni solo quel tanto che bastasse ai loro bisogni per sostentar la famiglia e per la seminagione. A Gareccio i tavernieri, i calzalai e gli altri venditori al minuto di cose di prima necessità erano tenuti ad accettar pegni da chi comprava senza danaro ⁽¹⁾. Nel regno di Napoli la tratta del grano era sempre proibita, e chi lo voleva estrarre doveva impetrarne licenza, e pagare perciò una gravosa gabella. Ma talvolta venne agli ufficiali del governo concesso il monopolio dell'estrazione del grano dal regno ⁽²⁾.

Nel mese di febbraio del 1575 fuvi in Piemonte universal carestia, sicchè Bartolomeo di Chignin, luogotenente del conte di Savoia in Piemonte, chiamò a general parlamento i deputati delle comunità ed i nobili per avvisar

Crescit inopia si granum subditis preparatum ad extraneos transferatur. Pensata igitur publica utilitate et comuni subditorum nostrorum pro quorum utilitate continue laboramus et noctes plerumque transimus insomnes etc. Editto del principe d'Acaia. *Liber consil. civitatis Taurini*, 1346.—*Liber litterarum et cridarum communis Montiscalerii*. Arch. di detta città.

(1) Storia di Chieri, II, 213. *Statuta Garexii*, 1278.

(2) Bianchini, Storia delle finanze del regno di Napoli, tom. I.

ai mezzi di scemarne le tristi conseguenze. Le dottrine economiche che antiveggono i lontani risultamenti delle cose non erano allora troppo note, non sono e non saranno forse mai scienza popolare. Perciò si corse ai soliti rimedii, e si statui:

1° Che fosse proibita l'estrazione del grano a pena di lire 10 per sestario, e della perdita del grano.

2° Che si facesse una general consegna e detenzione de' grani.

3° Che il sestario di grano si vendesse 50 soldi viennesi e non più (lire 26 88); il sestario di segala 40 (21 50); il sestario di spelta 16 (8 60); e il sestario di biada 12 (6 45), pena di soldi 40 a chi contravvenisse, tanto nel vendere che nel comprare.

4° Che i comuni dessero 2 soldi per sestario di premio a chi vendesse grano.

5° Che da ogni terra si potesse portar grano nella baronia senza imposizione di nuova gabella.

6° Che chi vorrà portar grani oltre Po ed oltre Dora, giuri di non estrarlo dalla baronia (così allora il Piemonte, o meglio la terra dei principi d'Acaia).

Ma sì gravi furono i disordini e le querele

a cui diedero luogo le provvisioni surriferite, che, convocatosi in principio di marzo nuovo parlamento a Pinerolo, si rievocò la tassa del prezzo de' grani, e si dichiarò lecito a ciascuno di venderlo al prezzo che volea ⁽¹⁾. Questa necessità di rievocare una tassa, che ha per effetto immediato di accrescer la carestia, aveva in egual condizione di cose fatto forza alla volontà di Filippo il Bello re di Francia. Ma in Francia le pene a chi contraffacesse erano più irragionevoli perchè più crudeli: n'andava infatti il capo e l'avere ⁽²⁾.

In Toscana dove le dottrine economiche ebbero, si può dire, la culla, il rimedio era d'ordinario più ragionevole; perocchè nelle grandi carestie il comune recava il grano tutto a sè comprandolo dai cittadini: e facea canova, e lo dava per bullettini ⁽³⁾.

Alla tranquillità pubblica dentro la cerchia delle varie terre provvedeano i comuni ed i principi con gelosa cura. Ogni ingiuria anche verbale era punita d'una multa ⁽⁴⁾. Era proi-

(1) *Liber consil. civitatis Taurini.*

(2) De la Mare, II, 832.

(3) V. le cronache di Siena, di Lucca, di Firenze, di Pisa.

(4) Nel conto della castellania di Cumiana dal 1305 al 1307 v'è esempio di multa pagata in pena d'una percossa data alla capra

bito il porto d'armi anche lunghe, e così di spada, stocco, costolerio, rucilio, giusarma, appia, falcastro e mazza. Suonata l'ultima squilla, chiamata coprifoco (*couvrefeu*), niuno potea uscir di casa senza lume. In altri luoghi era vietato assolutamente d'uscire. Le risse erano più severamente punite nei luoghi e nei tempi dove maggiore scandalo potea seguitarne, e così sul mercato, ne' macelli, e negli eserciti e nelle cavalcate.

La tranquillità, ossia la pace pubblica, era il primo patto di quella mutua guarentigia da cui originarono i comuni; e per mantenerla con maggior facilità, vennero dove conservati e dove ordinati i corpi d'arti, chiamati a Ivrea e Novara, e in altri luoghi, paratici, governati da consoli o rettori, e da statuti particolari; e che abbracciavano non i soli mestieri, ma i

del vicino. Nel conto della castellania di Pinerolo del 1357 si ha, che una donna pagò cinque soldi di multa per aver fatto le fische ad un'altra. Ho trovato ancora esempio di multa pagata da uno, *quia debuit vidisse* il furto d'una spada e nol rivelò.

In Piemonte a' tempi di Giacomo, principe d'Acaia, pare che i nobili avessero privilegio di farsi dedurre la terza parte delle multe incorse; poichè nel conto della chiavaria di Carignano per gli anni 1347-48 si legge: *Recepit de bouetto Polletto quia accusavit Perinum Bellotum iniuste facta sibi gratia de duabus partibus per litteras domini et deducta parte tertia quia nobilis IIII sold. IIII den.* Il principe sarebbe stato meglio avvisato a stabilire che un nobile che si facea calunniatore avea cessato d'esser nobile.

notai, gli studenti, i medici e speciali, e negli ultimi gradi degli ordini sociali, i ribaldi, il console de' quali, chiamato re o podestà, facea all'uopo l'ufficio d'esecutor di giustizia, e vegliava sui portamenti delle meretrici. Il collegio de' giudici od avvocati faceva in qualche terra sempre parte del maggior consiglio. A Parigi v'era un collegio di causidici, chiamati *cleres de la Bazoche*; il loro capo, chiamato *roi de la Bazoche*, avea, oltre al titolo, ornamenti regii alla persona, e corte e giurisdizione, e fino la facoltà di batter moneta che avea corso fra i suoi soggetti ⁽¹⁾. Ma siffatti collegii, e massime quelli de' minuti artefici, le società del popolo e gli ospizii de' nobili, furono invece i maggiori nemici che s'avesse la pubblica quiete; poichè ad ogni ombra di disgusto romoreggiavano ⁽²⁾; ad ogni voce d'un ambizioso uscivano in schiera ordinata a far violenza alle leggi ed ai magistrati ⁽³⁾.

Oltre a queste società larghe e regolari, di

(1) Trovansi ancora in Francia ricordati il re de' menestrelli, la regina delle merciaiuole, il re dei polli (*pullorum*), ed era una di quelle compagnie burlesche dei pazzi, degli stolti, degl'ignoranti, ecc.

(2) Allo stesso fine di mantener la pace mirava lo statuto che proibiva ai borghesi di cedere ad un forestiere ragioni contro ad un concittadino. V. gli Statuti di Casale. *Leges municipales*.

(3) *Florentinae urbis descriptio anni 1339, apud Baluz. IV, 117.*

popolari e di nobili, v'erano altre società di pochi individui e di poche famiglie. Trovansi tre o quattro persone che per atto pubblico stringevano fraternità perpetua, e stipulavano comunione di beni, e patto di reciproca successione ove morissero senza discendenti ⁽¹⁾. V'erano ancor più famiglie che s'univano in consorteria, e pigliavano un nome comune rinunciando il proprio, e fabbricavano una torre che serviva di ricovero e di difesa comune in tempo di turbolenze. Nel 1517 i Pugliesi ed i Maladerra di Sanminiato fecero consorteria, e pigliarono il nome comune di Pallaleoni ⁽²⁾.

La proibizione de' giochi avea per oggetto di mantener la pubblica quiete, e d'impedir le bestemmie.

Carlomagno, che per promuovere la correzione dei costumi si valse molto dell'autorità de' concilii, e che spesso ne' suoi capitolari ne ripeteva le decisioni, rinnovò dopo il concilio di Magonza dell'813 la proibizione de' giochi di sorte, già contenuta nelle leggi romane ⁽³⁾.

S. Luigi proibì nel 1254 non solo i dadi,

(1) Istromento del 1213 tra Scarla, Ottobono, Uberto e Bertolino, comunicato dal cav. Morbio alla R. Deputazione di storia patria.

(2) *Apud Baluz.* 1, 458.

(3) *Capitularia regum francorum, apud Baluz.* 1, 958.

ma gli scacchi. Carlo il Bello nel secolo seguente proibì molti altri giochi di pura destrezza, perchè disturbavano gli esercizi militari, esortando invece i sudditi a esercitarsi in trar d'arco e di balestra e promettendo premii a' più distinti ⁽¹⁾.

Le costume delle varie provincie, e gli statuti de' comuni conteneano d'ordinario la proibizione dei giochi aleatorii; ma in molti luoghi la facoltà di giocare, ridotta a monopolio ed appaltata, formava oggetto di gabella. Niuno potea giocare fuori della casa a ciò destinata, e per giocarvi conveniva pagare. Dimodochè i poveri eran puniti d'un momentaneo passatempo, e i ricchi giocavano ⁽²⁾.

Alla polizia municipale apparteneva eziandio l'invigilare sulle prostitute. Carlomagno nell'800 avea stabilito che l'uomo, in casa del quale fosse trovata una meretrice, dovesse recarla pubblicamente sulle proprie spalle alla piazza,

(1) De la Mare, 1, 417. Il gioco di pari e dispari era proibito a Casale. Gli scacchi eran permessi a Casale, a Ivrea, a Moncalieri; così pure il gioco delle tavole, il quale era proibito a Chieri ai consoli della società di S. Giorgio *durante consulatu. Monumenta hist. patriae. Leges municipales.*

(2) Con lettere del 27 novembre 1332 Tommaso di Savoia, signor di Pianezza, cassò in quel comune la gabella de' giochi con patto che il comune facesse statuti contro ai giocatori. Dal conto di quella castellania.

per vederla flagellare; e se ricusasse di farlo, vi fosse frustato egli stesso. S. Luigi tentò di cacciarle, ma inutilmente, come ben si potea prevedere. A Siena cacciavansi di tempo in tempo, ma sempre tornavano ⁽¹⁾. La costuma di Bayonne punisce le mezzane (*macquerelles*) colla fustigazione e col bando perpetuo, ed in caso di recidiva colla pena della morte. Ma in generale gli statuti de' comuni si restringevano a punire i mezzani, ed a relegare in un sito determinato, per l'ordinario fuori delle mura, le infelici vittime della libidine ⁽²⁾. A Savigliano le meretrici non poteano stare, cioè abitare entro le mura; nè potean venirvi dopo il tramontar del sole. *Intelligatur publica que rem seu coytum fecerit cum quatuor seu pluribus hominibus*. Il podestà de' ribaldi n' era invigilatore ⁽³⁾. Nel secolo xiv crebbe immensamente il numero e la superbia delle prostitute, onde nel 1560 il prevosto di Parigi vietò alle medesime l'uso de' ricami, de' bottoni d'argento o dorati, delle perle e de' mantelli impellicciati. Anche in quella capitale furono alle medesime

(1) *Item xx solid. Simoni balitori posito ad expellendos leprosos et puttanas*. Libro di Bicherna. bibl. pubb. di Siena.

(2) Le case pubbliche di prostituzione erano proibite dagli statuti di Casale e d'Ivrea. *Monum. hist. patr.; Leges municipales*.

(3) Statuti MS. del 1305.

assegnati ne' varii quartieri luoghi speciali ad abitare, e fu stabilito che niuno vi fosse ammesso dopo il coprifuoco ⁽¹⁾.

A Napoli non potevano portar guanti, nè andar in carro. Del rimanente erano descritte nella matricola, aveano giudice speciale, e pagavano gabella come ad Atene e a Roma ⁽²⁾.

Che, se dall'interna sicurezza si passi a parlar dell'esterna, sarà, per le cose già dette, facile il congetturare quanto tra l'una terra e l'altra, tra l'uno e l'altro feudo per la diversità degli umori, per la frequenza delle rappresaglie che tenean luogo di diritto internazionale, per la malvagità di molti signorotti e castellani che si faceano rubatori di strada, fosser mal sicure le vie. Per andar incontro a quel male strinsero accordi e confederazioni alcuni prelati e varie città di Germania; obbligandosi a vicenda di punir le ingiurie e i danni che venissero a un di loro recati, e di privare gli offensori di tutti i comodi che potessero avere nei rispettivi dominii, e fra gli altri della facoltà di contrarre mutui. Esempi di tali confederazioni, chiamate anche paci pubbliche,

(1) *Capitularia regum francorum, apud Baluz.,* 1, 342. De la Mare, 1, 443.

(2) Borelli, *De magistratibus*, fol. 122.

diedero le città di Munster, Soest, Lippe e Dortmund nel 1253; e un altro esempio fu la pace pubblica quinquennale giurata tra le stesse città, l'arcivescovo di Colonia, il vescovo di Munster ed Everardo conte de la Mark nel 1298 ⁽¹⁾, e rinnovata più volte eziandio con altre città e baroni nel secolo seguente. Allo stesso fine tendevano le confederazioni de' castellani, note sotto al nome di ganerbinato; le leghe delle città di Castiglia e d'Aragona, chiamate santa confraternita (*santa hermandad*) nel 1260, già mentovata nella prima parte. La lega anseatica tra Amborgo, Brema e Lubeca fu da principio ordinata contro ai pirati.

Il trattamento de' forestieri si fondava qualche volta sul diritto di reciprocità; s'usava loro la medesima giustizia ch'essi usavano ai borghesi della terra in cui momentaneamente facean dimora ⁽²⁾.

Nelle monarchie, dove il principe cominciava ad avere maggior influenza, assicuravansi i viandanti, e massime i negozianti colle salvaguardie, altrimenti detti *guidagium*, che po-

⁽¹⁾ Haebelin, *Analecta medii aevi*, 231, 259.—Azevedo, *Commen. in regni Hispan. constitut.* part. v, 220.

⁽²⁾ *De simili iure reddendo forensi quod redderet civi in terra forensi*. Statuto d'Ivrea. *Leges municipales*, col. 1195.

neanli sotto la protezione speciale del sovrano, e gli guarentivano in breve termine vendetta delle offese e ristoro dei danni; e in molti luoghi erano tenuti a ristorarli i baroni ed i comuni ne' cui territorii erano stati derubati. Così con molti rimedii parziali si cercava di riparare al difetto di leggi generali e d'unità d'azione ne' governi.



CAPO III

Delle varie condizioni delle proprietà

Il diritto di proprietà misuravasi nel medio evo dalla qualità della terra che si possedeva.

Queste varie qualità si possono ridurre a quattro: 1° I franchi allodii. 2° I feudi. 3° Le terre censuali. 4° I colonati.

Ne' soli franchi allodii il diritto di proprietà era pieno ed assoluto. Ma i franchi allodii eran pochi; e i loro possessori minacciati od oppressi da un potente vicino erano costretti a fargliene atto d'accomandigia, cioè dono o vendita, col patto di riceverne poscia l'investitura a titolo di feudo. Siffatta specie di feudi chiamavasi feudo oblato (*fief de reprise*).

Quando i Romani vollero dare all'agro comune delle città, comune, e perciò mal coltivato, il beneficio della proprietà privata, ne concedettero la locazione o perpetua od a lungo termine, ed immaginarono annui riconoscimenti ed altre cautele, perchè col volgere degli anni mai non si potesse confondere il possesso colla proprietà. Quindi l'origine dell'enfiteusi, la quale fu successivamente estesa ai beni che costituivano la dote dei templi (*fundi sacrorum*), ai beni demaniali (*rei privatae*), ai beni del patrimonio privato del principe (*patrimoniales*), e più tardi ai beni dei privati quando mancarono ai padroni le braccia per coltivarli, o che per qualunque accidente s'erano renduti poco fruttiferi (1).

Abbiamo già veduto come si moltiplicassero col tempo gli aggravii e le prestazioni, come vi si innestassero obblighi di servizii personali, e i mali che dall'eccesso di siffatte angherie ne seguirono; e come in fine a temperare l'asprezza di que' contratti, a nobilitarli col sentimento d'onore sorgesse il sistema feudale.

Dopo il mille questa forma di proprietà, il

(1) Vuy, *De origine et natura iuris emphyteut. Romanorum*. Nothomb, *Specimen iuris emphyteut. hist. enarrans*.

feudo, invase dovunque ed assorbì tutte le altre forme; si diè in feudo una gabella, un annuo censo, un cavallo, e perfino il diritto d'esercitare un mestiere; e prevalendo quella nozione, si chiamò anche feudo la provvisione annessa all'ufficio che si reggeva (1).

Ma il feudo propriamente detto, ed inteso perciò di uno stabile, non era infine altro che una specie d'enfiteusi, nella quale il concedente si riservava il dominio diretto e trasfe-

(1) Non sarà discaro ch'io qui registri alcune tra le principali varietà de' feudi.

Feudo pieno, capitale (*fief en chef ou chevel*) dicevasi il feudo immediato, cioè soggetto immediato al Sovrano.

Feudo castrense; era il governo d'una castellania infeudato.

Feudo corporale; obbligava a servire personalmente.

Feudo franco; non aveva obbligo di speciali servizii.

Feudo ecclesiastico o spirituale chiamavasi l'avvocazia, ossia il protettorato de' monasteri e delle chiese di cui s'investivano principi e baroni.

Feudo di borsa, di camera, di canova, era chiamato quello che induceva l'obbligo di annue prestazioni annuarie.

Feudo dominico o signorile, quello da cui movono altri feudi.

Feudum pteuurae, quello che obbligava il vassallo a dar sicurtà (*plegium*).

Feudo forcale, che aveva l'esercizio del mero imperio, cioè l'alta giustizia criminale.

Feudo di vessillo, chiamavansi di tal nome i feudi maggiori, che posteriormente si dissero feudi di corona, de' quali l'imperatore dava l'investitura colla tradizione d'uno stendardo, e l'investito diveniva, se già non l'era, *illustre* o *principe*. Feudi di vessillo erano il ducato di Sassonia, la marca di Brandeburgo, e molti altri. V. *Speculum saxonicum*, lib. III, art. 58.

riva nel concessionario il dominio utile d'un territorio con un titolo più o men ampio di signoria, con esercizio di giurisdizione, e qualche volta perfìn de' diritti regali.

Il concessionario in riscontro gli obbligava la sua fede, facevasi suo uomo ligio, giurava di tenerlo per suo unico signore sopra e contro tutti i signori del mondo, e d'aiutarlo a suo potere nel corpo, nell'onore e nella signoria, sicchè non patisse nocumento veruno. Ad ogni cambiarsi del feudatario o del signor del feudo, chi era dalla prima investitura chiamato a possederlo dovea rinnovar tale omaggio ed esserne investito; e mancando i chiamati dalla prima investitura, o trascurandosi dal possessore di farla rinnovare a' tempi debiti, o di prestare al sovrano (*suzerain*) il dovuto servizio, o cadendo in fellonia, il feudo tornava al concedente.

Era dunque il feudo nobile una specie di enfiteusi avente annessa una più o men larga partecipazione di governo sul territorio infeudato.

Più ancora s'accostava alla vera enfiteusi il feudo rustico (*soccarium*) che non avea giurisdizione, ma bensì obbligo di vassallaggio e di militar servizio.

Infine, la condizione delle terre censuarie

o livellate ne differiva solo in quanto che il canone che si pagava o in danari o in natura era accompagnato da molti obblighi d'opere personali e reali che rendeano alquanto servile la condizione del possessore, il quale per altro dimettendo il fondo censito se ne liberava.

Il colonato non poteva chiamarsi pe' coloni una proprietà; poichè i coloni, o servi della gleba chiamavansi appunto mani morte, perchè nulla poteano avere in proprio. Erano uomini condannati a lavorare i beni che i padri loro aveano lavorato, ricavandone un misero sostentamento, e dando il rimanente de' frutti al padrone: erano uomini affissi alla possessione, che si vendeano o si donavano, o permutavano con quella, che nulla poteano ricevere, nulla dare per testamento, fuorchè far qualche legato pio ⁽¹⁾. Da tal condizione molti

(1) Il diritto di *mainmorte*, cioè la ragione di succedere ai beni stabili e mobili, o solamente agli stabili dell'uomo ligio *de corpore et persona* che non lasciava figli o discendenti, esercitavasi eziandio dai Delfini del Viennese, verso parecchi nobili vassalli, ai quali Umberto II, ultimo delfino, ne concedette franchezza con patto che essi la concedessero similmente ai loro coloni. V. Salvaing, *Usages des fiefs*, 133.

Mainmorte eran chiamate in altro senso le chiese, gli spedali, le comunità ed altri corpi morali, perchè nella perpetua successione de' loro amministratori, essendo considerati come una sola e medesima persona, non fruttavano alcun diritto signorile al signor diretto non altrimenti che una cosa morta.

erano per voler de' padroni liberati; molti quando s'abbatteano in un signor più benigno poteano, facendo qualche risparmio, ricompersarsi. Ma molti eziandio per fame erano costretti a vendersi, ed il numero de' servi era grande. E felici si reputavano quelli che erano comprati dal sovrano, e sottratti per tal modo alla padronanza di duri castellani, o d'avari mercatanti; perchè la verga del comando si fa più pesante quanto più si scende. Ma siccome in quell'età fiscalissima ogni atto del principe dovea gittare qualche provento, il servo comprato era solito offrir qualche dono al suo novello signore ⁽¹⁾.

Con ragione d'allodio erano tenute le case de' borghesi ne' comuni liberi, e d'ordinario anche i beni che possedeano nel territorio. Ma le case erano pegno al comune dell'adempimento degli obblighi di cittadinanza, e però non alienabili ⁽²⁾. E chi n'avea più d'una, per lo più era

(1) *Idem reddit computum de nu libris receptis de Guillondo de Montanes et quatuor aliis hominibus quondam mistralis Cusiaci pro eo quod dominus comes emit eos.* Conto di Guglielmo de Briord, castellano di Chatelard en Bauges, 1302, 1303.

(2) Uno degli obblighi principali de' cittadini era la residenza continua. Peraltro in alcune città gli uomini di villa che si erano renduti borghesi, poteano ne' mesi in cui ferveano i lavori delle campagne (luglio, agosto e settembre) starsene fuori. A Pisa si chia-

proibito d'alienarla a stranieri. Siffatta proibizione allargavasi, in vigor dello statuto di Chieri, per sette miglia all'intorno di quella terra, ed era similmente proibito a chiunque non fosse di nazione chierese o distrettuale edificar casa, castello, casolare, od altro edificio qualunque in tutto il podere di Chieri a pena di 200 lire astesi, e della distruzione dell'opera ⁽¹⁾. Perchè poi non s'intendeva come la qualità di borghese potesse andar disgiunta dal possedimento di una casa, era similmente stabilito che tra consorti d'una casa o d'una torre non si potesse dall'uno contro all'altro allegar prescrizione, per cui taluno venisse a perdere la parte sua. E quando uno de' consorti per multe non pagate era posto in condizione di veder atterrata la sua porzione, era lecito agli altri consorti ricomperarla al suo giusto valore. Nè con ciò rimaneva propria di chi l'avea redenta, ma solo posseduta finchè il padrone n'avesse restituito il prezzo ⁽²⁾.

Circa ai beni del territorio era solamente

mavano cotestoro *cittadini selvatici*. Hanno esempi di tali cittadini anche in Alemagna. Vedi fra gli altri il Cod. diplomat. di Francfort S. M.

(1) Storia di Chieri, vol. II, pag. 224.

(2) Storia di Chieri, vol. II, pag. 163.

proibito di alienarli a chi non facesse taglia col comune. E ad ogni modo l'acquisitore, qualunque ei si fosse, o nobile, o popolano, o chierico, o chiesa, o spedale, era tenuto per quei beni a far taglia col comune. E per costringere a ciò i renitenti usavano un mezzo indiretto, ma molto efficace, di cui si giovavano singolarmente contro gli ecclesiastici, ed era di proibire al podestà di far ragione d'alcuna petizione o querela a colui che non facesse taglia col comune ⁽¹⁾. Chi poi faceva dimora nella terra, e delle possessioni che avea, soddisfaceva la taglia dovuta, era riguardato e trattato in molti luoghi come borghese, ancorchè fosse straniero. A Ivrea era trattato come cittadino chiunque vi faceva dimora, vi possedeva pel valente di 10 lire, ed era scritto al libro del fodro del comune ⁽²⁾.

(1) A Casale un chierico che chiedea giustizia contra un laico dovea prima dar cauzione di star in giudicio avanti al podestà per la riconvenzionale.

Ne' contadi di Provenza e di Forcalquier i chierici erano esclusi dall'ufficio di notaio e da ogni ufficio regio; a Ivrea e in altre città dagli uffici del comune. *Leges municipales.*

Lo statuto di Pisa del 1286 diceva: *Quicumque extimatus vel allibratus deberet esse in ciuitate Pisana et non est, non audiat ad rationem.*

(2) *Monumenta historiae patriae, edita iussu regis Caroli Alberti. Leges municipales.*

I feudi non erano di regola generale alienabili, sebbene in molte provincie prevalessesse poscia la consuetudine d'alienarli in persona grata al sovrano. Non erano di regola generale divisibili, non passavano alle femmine. Alienabili erano bensì le terre e le case censite, ed il laudemio che si pagava in tal occasione al signor diretto gli fruttava un provento non dispregevole.

Ristringendo il fin qui detto, troviamo scarssissimo il numero de' franchi allodii, ed in quelli eziandio il diritto di proprietà molto circoscritto dalla proibizione d'alienar a' forestieri, dalle leggi sul serramento de' grani, dall'obbligo di ridurre tutto il grano raccolto entro la terra, dalle assise del pane, delle carni, e talora de' cereali ⁽¹⁾. Ne' feudi e nelle terre censuali la ragione di proprietà distinta in due parti, di cui una sola, cioè l'utile dominio, era appresso al possessore.

Oltre a ciò ne' feudi il vincolo primogeniale a cui erano allegati, l'inalienabilità, e l'es-

(1) Col doppio fine di favorire i poveri, e di proibir le incette de' monopolisti chiamati dagli antichi *Dardanarii*, a Bologna *Nicoli*, a Napoli *Regreteri* e *ricettatori*, erano proibite le compre di grossa quantità di commestibili. A Pisa niuno potea comprare oltre a quattro sestieri d'olio.

chiusione delle femmine menomavano sempre più quella imperfettissima proprietà che rimaneva al possessore, e che era, a dir vero, piuttosto usufrutto che proprietà. Nelle terre censuali poi i molti servizii personali e reali di cui erano aggravati i possessori, le tolte e i sussidii che loro s'imponivano con frequenza, il laudemio che colpiva ogni contratto d'alienazione, l'obbligo di frequenti investiture, e il pagamento in tal occasione d'ingorde tasse, attenuavano assai quel po' di vantaggio che recava agli investiti l'utile dominio di que' fondi; e però non era raro che il castellano nel suo conto registrasse poderi deserti dai loro possessori *propter inopiam*.

Un'altra forma d'enfiteusi, ristretta alla vita del concessionario, e certe volte estesa fino alla seconda e terza generazione, era la *prestaria* usata dalla chiesa co' fedeli che le aveano fatto liberalità.

La chiesa concedea in *prestaria* al donatore o gli stessi beni che ne avea ricevuti, od altri beni anche in maggior quantità coll'obbligo di un annuo canone; e in tal modo crescendo le entrate e perciò il comodo presente di quei che le facevano donazione de' loro averi, molte persone, e massime quelli che non avean figliuoli

erano allettati a seguitar quell'esempio ⁽¹⁾. Infine, alcuni che ancora possedeano terre in franco allodio, per sottrarle alle insidie dei baroni e de' principi, ne faceano dono alla chiesa romana, e le teneano poscia a livello dalla S. Sede.

Non essendovi pertanto quasi nissuno che avesse proprietà perfetta, ne seguiva che i contratti eran rari, e che per le prestanze di danaro si riscoteva interesse del 10, del 20, e fino del 30 e 40 per cento. Quella cautela che mancava nei beni del debitore si voleva avere su pegno di vasellame o di gioie, d'arnesi o di panni; e quando il creditore non era ebreo, o lombardo, allora per sicurezza di riaver il suo danaro si faceva dar fideiussori, i quali prometteano di procurare che la restituzione si facesse al dì convenuto, ed in caso contrario di rendersi ostaggi in un dato luogo e di non partirne finchè il debito fosse soddisfatto; la qual promessa, ove il debitore fallisse, era religiosamente attenuta ⁽²⁾. Quando il debito

(1) Muratori, *Rer. ital. diss.* XXXVI.

(2) Amedeo VII avea un debito di 1800 fiorini verso Bartolomeo di S. Giorgio per la restituzione del castello di Balangero. Erano fideiussori Oddone di Villars, Stefano de la Baume e Bonifacio di Challant, i tre più grandi baroni della corte di Savoia, i quali avean

si contraeva fra due principi, soleano questi assoggettarsi per quel fatto alla giurisdizione d'un altro principe, a cui davano podestà di costringerli a soddisfare i patti convenuti ⁽¹⁾, o pregare un vescovo od il papa di scomunicarli, se vi contraffacessero.

Quando poi non s'avea miglior modo di conseguire il pagamento d'un credito, s'impe-
travano dal principe o dal comune lettere di rappresaglia, in virtù delle quali poteva il creditore arrestare le persone e i beni, non solo del debitore, ma de'sudditi, e dei comborghesi

promesso, in caso che al termine convenuto non si pagasse il debito, di tener ostaggio in Avigliana. Il debito fu soddisfatto da Amedeo VIII nel 1393, e se ne spiega il principal motivo col dire: *Ad que hostagia tenenda, nisi thesaurarius noster predictos mille octies centum florenos ut supra solvisset dictos dominos Oddonem, Stephanum et Bonifacium ire presentialiter oportebat.*

Nel 1409 lo stesso duca fe' pagare un'indennità a Pier Colombet che stette prigioniero un certo tempo, in vece sua, presso al sire di Vergier. Conti dei tesoriери generali.

(1) Guglielma, dama di Castelnuovo, per liberare Simonino di Trichastel dal carcere in cui lo teneva Amedeo V, *pour le gre et le domaige que le diz Symonin fist ou conduit dou dit Conte (di Savoia) as marcheans qui estoient venu a sa foire de S. Symphorien*, promette a *noble bers amees Coens* (sic) *de Savoie* che Simonino farà l'ammenda intiera del danno, e che in caso contrario tornerà a rendersi prigioniero, ed ove mancasse, pagherà ella del proprio: perlocchè obbliga sè, i suoi eredi e la sua eredità, *et me souzmet a la iurisdiction et la poeste* (podestà) *de tres aut prince le roy de France*, rinunziando ad ogni diritto scritto o non scritto, ad ogni consuetudine o privilegio. Da membrana conservata nell'archivio camerale con data di settembre 1296.

di quello. Giovanni Marchiandi, figliuolo di Guicciardo cancellier di Savoia, fu arrestato a Firenze nel 1409 ad istanza di Buonacorso Pitti sotto pretesto di un credito di mille fiorini, che questi dicea d'aver verso il conte di Savoia. Fu sostenuto finchè trovò mallevadori ⁽¹⁾.

Ma per sollecitare i debitori morosi niun'arme era più potente che quella delle censure ecclesiastiche. La compagnia del Buonsignori dovendo dare alla chiesa romana 80 mila fiorini, e non pagando, fu posto nel 1546 interdetto in Siena. Parrà strano che l'intera città dovesse patir la pena del mancamento d'alcuni cittadini. Ma era allora principio di diritto internazionale che i cittadini d'una patria avessero tra loro solidarietà verso i forestieri. Su tal principio fondavansi le rappresaglie. I principi ottennero spesso privilegio che per qualunque debito non si sottoponesse il loro stato o parte di esso all'interdetto. Ma ad istanza d'un privato contro ad un altro privato continuò fino al secolo XVI l'uso de' *rotoli monitoriali* e delle censure.

A'tempi d'Amedeo VIII Guglielmo di Rossiglione sire d'Alamand fu scomunicato per un

(1) Conto di Gio. di Pistillieu, tesor. gen.

debito. Non curandosi di pagarlo o d'acconciarsi in altra guisa col creditore per essere assoluto, il duca, per obbligarlo a tornar in seno alla chiesa, lo sostenne lungo tempo ed a più riprese in carcere finchè pagò il debito. Dopo la morte di lui essendo Amedeo VIII creditore del defunto, e non mostrandosi legittimo erede a soddisfarlo, il castello d'Alamand fu ridotto alle mani del duca ⁽¹⁾.

Circa allo scompartimento de' beni è difficile assai l'assegnarlo con sicurezza. Il conte Giulini afferma che alla fine del secolo XIII la terza parte de' beni della città e del contado di Milano era in mano degli ecclesiastici. Ma non si può argomentare da uno stato all'altro, e neanche da una città all'altra. Tuttavia se si pigli una misura generale per gli stati europei, e s'abbia riguardo al gran numero ed alla potenza delle chiese e de' monasterii, alla frequenza degli spedali e d'altre opere pie governate dagli ecclesiastici, io credo che la proporzione indicata dal conte Giulini si possa generalizzare.

(1) Conto di Michele de Ferro, tes. gen. di Savoia, 1433, 1434.

CAPO IV

Della popolazione

Sebbene sia difficile trovar esatte notizie sulla popolazione del medio evo, tuttavia non si può dubitare che la medesima fosse allora molto scarsa ⁽¹⁾. Molte cagioni infatti s'opponevano al suo accrescimento.

In prima il sistema politico, funesta eredità dei Romani, che negava ogni onore all'agricoltura, condannandovi una schiatta d'uomini colpita da servitù ereditaria o da gravezza spesso arbitraria ⁽²⁾, quasi sempre eccessiva; e

(1) Blanqui, *Hist. de l'écon. polit. en Europe*.

(2) A Pisa nel 1286 fu statuito che i rustici che acquistavano la cittadinanza continuassero nondimeno le prestazioni che doveano ai loro signori. Pisa non volle che i nobili o Lombardi (discendenti dei vincitori, voce usata colà come sinonimo di nobili), avessero troppo giusta cagione di lagnarsi che si desse la cittadinanza ai loro fedeli. — Ho questa notizia dal prof. Bonajini.

conseguenza di questo sistema molte terre incolte, molte paludose pel niuno arginamento de' fiumi, molte inselvatichite.

I comuni del medio evo che aveano, nella libertà conceduta o lasciata agli artefici, trovato non solo la principal cagione della propria grandezza, ma il segreto del risorgimento delle arti, non aveano esteso ugual beneficio alle campagne. Dipartironsi totalmente dalle idee romane ⁽¹⁾ in ciò che concerne gli artefici, poichè e in Italia e in Inghilterra furono i nobili stessi obbligati a scriversi in alcuno de' loro collegi. Ma restrinsero ogni onore ed ogni privilegio fra le mura del municipio. Fuori delle mura lasciarono sussistere la servitù. A manomettere sempre più l'agricoltura s'aggiungeano le guerre incessanti, e le ruberie che, anche in tempo di pace, si commetteano in virtù di lettere di rappresaglia concesse con tutta facilità da l'un comune ad un suo cittadino, che avesse ragion di lagnarsi d'un forestiero, vale a dire d'uno che non fosse borghese della medesima terra; e le leggi che punivano con fatale inganno anche per colpe non gravissime i rei

(1) *Nec quidquam ingenuum potest habere officina.* Cicero, *De off.* — V. anche Plato, *De legibus.*

piuttosto nei beni che nella persona, sperperandone le biade, tagliandone le vigne; ed anche il troppo numero de' cavalli dagli ordini di guerra e dalla condizione delle strade necessitato. Ma più di tutto nuoceva all'aumento della popolazione l'eccessiva ineguaglianza delle fortune causata dai feudi, e da quel che v'era di peggio nel sistema feudale, i vincoli primogeniali e perpetui de' beni, le piccole doti, e le piccole pensioni de' secondogeniti ⁽¹⁾. Oltre a questa, principal cagione dello scarso numero d'abitatori, furono le emigrazioni causate dalle crociate, le pestilenze ⁽²⁾ e le carestie con tanta frequenza rinnovate, le epidemie, soventi volte non meno micidiali della peste; la lebbra.

La poca sicurezza de' luoghi non chiusi facea concentrar nelle terre tutte le manifatture, tutte le arti, anche le più frequentemente necessarie ai lavori campestri, con danno non

(1) *Modum agri imprimis servandum antiqui putavere, quippe ita censebant satius esse minus serere et melius arare. Qua in sententia et Virgilium fuisse video. Verumque contentibus latifundia perdidere Italiam iam vero et provincias. Sex domini semissem Africae possidebant cum interfecit eos Nero princeps.* Plinii, *Hist. nat.*, lib. xviii, cap. 6.

(2) Un bell'ordine a prevenir le pestilenze s'osserva negli statuti di Pisa del 1286. Punivasi di gravi pene chi scaricava merci sulla spiaggia, o in sito diverso da quello destinato; le merci ed il legno che le avea portate erano arsi.

meno della salubrità che delle arti medesime, pel maggior prezzo della mano d'opera, e per la mancanza delle forze naturali che si sarebbero nella campagna potute sostituire alla forza umana. Oltre a ciò, dentro le terre un lusso sterminatissimo, perpetua cagione di celibato; il commercio ridotto a monopolio in man di pochi; le tasse de' cereali, del pane, de' commestibili; la moneta ridotta a massima concentrazione per l'usura; il libertinaggio che seguita naturalmente siffatta condizione di cose, erano causa che il popolo non vi crescesse. L'impresa ed i viaggi di terra santa consumarono altresì molte vite.

Non solo le città, ma le terre ed i villaggi anche più angusti essendo cinti d'alte mura e di fosse, il loro soggiorno era umido e pieno d'infauste esalazioni, tanto più che le case eran basse, non essendo lecito a tutti, e pochi curandosi, di levarle a più palchi. E però mal s'appone chi considerando il grande ambito delle mura d'alcune città di provincia, ne argomenta che fossero una volta assai più popolate che non sono; senza badare che coll'alzar degli edifizi si è costrutta quasi una nuova città oltre e sopra l'antica. E questo è vero in generale, sebbene non si possa negare che

qualche città forte nel medio evo per politica influenza, potente pel suo commercio, abbia considerevolmente scemato di popolo dopo che ha perduto l'uno e l'altro privilegio, come Pisa, Milano e Venezia. Firenze dopo la guerra con Mastin della Scala aveva intorno al 1536 da 90 mila bocche, senza contare i forestieri e le comunità religiose e i soldati, e però si può calcolare che in tutto ne avesse da 100 mila; ma se si pon mente al novero delle nascite tenuto dal pievano di S. Giovanni per fave bianche e nere che imbossolava a misura che battezzava maschi o femmine; ed erano da 5800 a 6000 nati in ciascun anno; e si calcola che i nati rispondano al 4 per 100 dell'intero popolo, si troverà esservi stati in Firenze da 140 mila abitanti ⁽¹⁾. Ora non ne ha che 80 mila circa.

Ma che di tutti siffatti riscontri degli scrittori si abbia da tener poco conto, lo prova la descrizione dei fuochi fatta l'anno 1551 sotto al capitano di Lando da Gubbio. Il numero de' fuochi è di 10878 ⁽²⁾. Il calcolo ordinario, e ch'io credo giustissimo per le terre e città piccole, è di 5

(1) Lastri, Ricerche sulla popolazione di Firenze.

(2) Decima fiorentina, t. 35 e 242.

per fuoco. Ma Firenze era allora una gran capitale; v'era abbondanza di forestieri, di operai che non aveano foco fumante, di corpi religiosi, di soldati. Credo pertanto più sicuro il calcolo di 7 per fuoco; ed a siffatta ragione la popolazione di Firenze sarebbe stata di 76146 bocche; il qual calcolo concorderebbe a un dipresso col cenno che ne dà Goro Dati della quantità di farina che consumavasi ciascun giorno in Firenze, vale a dir cento moggia, ossia 72 mila staia al mese, che secondo il solito conto d'uno staio per bocca gitterebbe 72 mila bocche ⁽¹⁾.

Siena, se in materia di cifre avesser fede le cronache contemporanee, doveva fare 100 mila persone, se è vero che di cinque parti quattro morissero nella peste del 1548, e che i morti sommassero ad ottanta mila ⁽²⁾. Siena non arriva di presente a 20 mila abitanti.

Galvano Fiamma scrive che sul finire del secolo XIII Milano avea 200 mila abitanti, fra

(1) Lib. VIII, pag. 108. L'anonimo autore della descrizione di Firenze del 1339 dice che la città consumava 180 moggia di grano al dì. La popolazione da lui indicata è di 120,000, e pare che fosse allora l'opinione comune. Ma erano calcoli a vista. *Apud Baluz.* IV, 117.

(2) *Rer. ital.*, XV, 123.

cui 40 mila atti a portar l'arme ⁽¹⁾ e tredici mila case. Milano era allora senza dubbio la maggior città d'Italia, anzi d'Europa. Perciò supponendo due fuochi, ossia 14 persone per ciascuna casa, la sua popolazione sarebbe stata di 182 mila abitanti. Eranvi allora a Milano 600 notai, 200 medici, 80 maestri e 50 copisti. Nel 1492 contavansi in Milano meglio che 18500 case ⁽²⁾. Siccome allora i palazzi e le case un po' rilevate cominciavano ad esser frequenti, e che vi era stata una lunga pace, e l'Italia era riposata e ricca, parmi di poter ragionare a 16 abitatori per casa; il che darebbe per la popolazione di Milano 292800 anime. Ora ne ha 140 mila all'incirca.

Del rimanente mancano riscontri generali per conoscere la popolazione di que' tempi, essendo noto che prima del concilio di Trento non si tenea generalmente registro de' nati e dei morti; benchè quest'usanza fosse osservata ne' primi secoli della chiesa, come si ha da Tertulliano, il quale chiamava i libri battesimali, libri della vita, e dalle opere de' due S. Gregorii, di Nicea e di Nazianzo, e dagli atti di vari concilii; e

(1) *Rer. ital.* XI, 711.

(2) Verri, *Memorie sull'economia pubblica di Milano*, capo 1.

sebbene fin dai tempi romani anteriori ad Antonino vi fossero leggi che obbligavano i padri a consegnar le nascite al prefetto dell'erario nel tempio di Saturno, come dimostra Eneccio ne' suoi commenti alla legge Giulia ed alla legge Pappia Poppea ⁽¹⁾. Ma quand'anche mancassero affatto le notizie della popolazione del medio evo, basterebbe la notizia che s'ha delle misere condizioni dell'agricoltura, del gran numero di terre vacanti (*abse*), deserte, paludose, delle vaste foreste, per conchiudere al solo lume della ragione, che la quantità della popolazione proporzionandosi alla quantità dell'annona, dovea di necessità esser allora assai più scarsa che adesso; e perciò lavora ne' fertili campi dell'immaginazione chi con Petavio, Cumberland, Whiston, Wallace, Godwin, mantiene che la popolazione del globo andò decrescendo. Ma contro una tale opinione potrò

(1) Lib. II, cap. 8, § 6. I più antichi libri de' battezzati che si conoscano in Toscana sono di Siena nel 1379, di Pisa nel 1457, di Pienza nel 1466. V. Lastrì, op. cit.

Brusselles ha registri de' matrimoni nel 1482; Malines, di morte del 1506. La parrocchia di St-Jean en Grève a Parigi ne ha del 1515. V. De Reiffenberg, *Statistique ancienne de la Belgique*. — *Mém. de l'Acad. des sciences de Bruxelles*, IX. — Binterim, *Commentationes de libris baptizatorum*. — Berriat-St-Prix, *Recherches sur l'état civil depuis les Romains jusqu'à nos jours*.

addurre oltre l'evidenza de' ragionamenti, anche quella de' fatti.

A trovar qualche notizia certa della popolazione del medio evo ci può aiutare, come ho già ho accennato, il conto degli esattori di quel tributo, che, sotto nome di focaggio, fu ad imitazione dell'impero d'Oriente introdotto in principio del secolo XIV nelle nostre contrade.

Tale sussidio si levava appresso a noi a tanti danari di grossi tornesi, o a tanti fiorini per fuoco. Il parroco e quattro probi uomini dichiaravano con giuramento il numero de' fuochi. Erano d'ordinario eccettuati dal pagamento i poveri, gli orfani, le vedove, i pupilli, i nobili ed i religiosi, e que' che seguitavano il principe alla guerra, se in occasione di guerra si levava il sussidio. Qualche volta non s'ecceguava nissuno, e il ricco pagava pel povero.

Avuto rispetto a tali condizioni, al numero degli esenti, alle persone che non avean foco e catena, alle frodi che si pretendeano a pregiudicio del fisco, parmi di poter senza errare assegnare cinque abitatori a ciascun foco; e sei in Torino ed Ivrea, città vescovili, dove il numero de' privilegiati era maggiore.

POPOLAZIONE

D'ALCUNE CITTA', TERRE E VILLAGGI

NEI SECOLI XIV E XV

	ANNI	FUOCHI	POPOLAZIONE	
			antica	presente
Ciamberi, terra e borghi (1)	1331	435	2175	15916
Ciamberi, terra e borghi . .	1387	677	3385	"
Aiguebelle (2)	1373	82	410	974
Aiguebelle	1399	87	435	"
Aytens	1373	79	395	1003
Aytens	1399	76	380	"
L'Hôpital (3)	1356	15	75	3406
L'Hôpital	1372	21	105	
Conflans	1368	52	260	
Conflans	1372	84	420	3270
Susa (4)	1377	433	2165	

(1) Conto di Filippo Provana, castellano di Ciamberi, pel sussidio concesso al conte di Savoia nella castellania di Ciamberi 1331. Gli uomini *intra franchisesiam*, cioè della terra e dei borghi, pagavano 10 grossi e un obolo per foco; gli abitanti delle campagne 4 grossi.

— Conto del sussidio di Ciamberi di Bonifazio di Challant, 1387.

(2) Conto del sussidio di Aiguebelle di Francesco Bouczani, 1373.

— Id. di Francesco di Serravalle, 1399.

(3) Conto del sussidio d'Oggero, naturale di Savoia, 1356. Id. di Jacoto Provana, 1368. Id., 1372. L'Hôpital e Conflans sono ora unite col nome d'Albertville.

(4) Conto degli eredi di Pietro Gerbais pel sussidio concesso nel 1377 alla ragione di tre fiorini vecchi, *ad xxxvi*, per fuoco. Qui si è fatta ragione del numero de'fuochi dalla somma pagata.

	ANNI	FUOCHI	POPOLAZIONE	
			antica	presente
Bussolino	1377	110	550	2058
Avigliana	"	450	2250	2845
Rivoli	"	433	2165	5195
S. Antonino	"	50	250	1173
S. Georio	"	40	200	1568
Lanzo	"	700	3500	2335
Ciriè	"	433	2165	3353
Caselle	"	183	915	4288
Rivarolo	"	100	500	4032
Ivrea	"	866	5196	9475
Gassino	"	85	425	2597
TORINO	"	700	4200	116277
Moncalieri	"	766	3830	8602
Carignano	"	200	1000	7873
Vigone	"	200	1000	6203
Cavour	"	150	750	7543
Villafranca	"	150	750	8572
Busca	"	100	500	8990
Barge	"	100	500	8602
Pinerolo	"	760	3830	13501
Chieri	"	1333	6665	13276
Balangero	"	66	330	1405
Savigliano	"	1333	6665	15546
Novalesa	"	53	165	985
Villar d'Almese	"	53	165	1261
Col de Lis (ora Col S. Giovanni)	"	16	80	1495
Bricherasio (1)	1363	210	1050	"
	1377	80	400	3421

(1) Conto de'sussidi e focaggi conceduti a Iacopo di Savoia, principe d'Acaia, d'Amedeo Simeoni de'Balbi, 1363.

	ANNI	FUOCHI	POPOLAZIONE	
			antica	presente
Cumiana	1377	146	730	5435
Moretta	1363	129	645	3387
	1377	33	165	"
Frossasco	1363	225	1125	3421
	1377	133	665	"
Volvera	1363	44	220	1938
Scarnafigi	"	54	270	2854
Cuneo (1)	"	659	3295	18777
Borgo S. Dalmazzo	1415	375	1875	3601
Caraglio	"	107	535	6268
Verrua	"	60	300	2603
Rivoli	"	435	2175	5195
Ciriè	"	201	1005	3353
Rivarolo	"	152	760	4032
Caselle	"	168	840	4288
Col S. Giovanni	"	28	140	1495
Caramagna	"	120	600	3550
Val della Torre	"	47	235	1618
Viù	"	100	500	3745
Forno di Lemie ed Usseglio	"	54	270	2360
Alpignano	"	54	320	1630
Cardè	"	64	160	1775

(1) Conto del tesorier generale di Savoia, 1415.

Ove si tenga ragione dei soli comuni di Savoia, paese povero e montuoso, la proporzione tra l'antica e la moderna popolazione sarebbe di uno al 4. 4954. Se si tien conto generale di tutte le terre, considerando la popolazione che aveano nel secolo xiv e l'odierna, la proporzione è di uno al 5. 5615 ⁽¹⁾.

Nello specchio che abbiain premesso farà meraviglia la scarsa popolazione di Torino; ma se si pon mente alla breve cerchia delle sue mura, da me in altro scritto dimostrata ⁽²⁾; se si considera che l'angusto spazio che dentro vi era compreso, era coperto di case per la maggior parte basse, interrotto da piazze e da giardini; che non era allora residenza di niun sovrano, di niun consiglio di giustizia, e che molto mediocre vi fu sempre l'amor del commercio, non farà più meraviglia che il maggior popolo si trovasse in Chieri, terra che bulicava d'uomini industriosi e procaccianti, e massime di prestatori.

Qualche maggior senso mi fa lo scorgere la

(1) Notisi che la cifra 2360 è il novero della sola popolazione d'Usseglio, non sapendosi la popolazione di Forno di Lemie spiccata da gran tempo da Usseglio, ed unita al comune di Lemie. V. *Lettres sur les vallées de Lanzo*, del signor conte Francesetti di Mezzenile.

(2) Torino nel 1335.

troppa diminuzione di popolo che si nota in Bricherasio, Moretta e Frossasco tra due epoche disgiunte dal breve intervallo di tredici anni; ed io inchinerei quasi a credere meno esatta la cifra del 1577, poichè nell'altra il numero de' fuochi è specificato da ministro della terra del principe, il quale la dovea conoscer meglio; se non che non era raro che per fuggir di pagare i gravi sussidii che s'imponeano, intiere famiglie n'andassero raminghe, talchè s'avesse il fuoco per abbandonato; e che, valicati i termini di pagamento, tornassero; scarso allora essendo il mobile e di non difficil trasporto. Abbiain di ciò un esempio nel conto del sussidio del Bourget di Iacopo di Bourdeau.

La somma de' fuochi paganti nel 1551 era di 854	
	nel 1552 844
	nel 1555 755

Sono 99 fuochi di meno in due anni, mancati per morte o per abbandono in quella castellania.

Circa al numero de' fuochi delle persone miserabili, che d'ordinario erano esenti dal sussidio, o per cui pagavano i ricchi (*iuvante divite pauperem*), ne abbiain un cenno nel conto del sussidio di Miolans di Filippo di Poypon, *domicello*, pel 1586: i fuochi paganti erano

245; i non paganti 67, cioè come uno a 5. 6567.

Erano nella terra di Ciamberi nel 1411, 87 famiglie d'Ebrei, esclusi i forestieri; sommarono a 445 persone, poco più di 5 per famiglia. A Ginevra ve n'erano 16 famiglie ⁽¹⁾.

Da siffatta proporzione del numero de' Giudei alla quantità ne' fuochi, si vede confermato il calcolo generalmente adottato di cinque per fuoco. Ma questo calcolo io lo credo unicamente fondato, come s'è già avvertito, quando si tratta di città e terre piccole. Per le terre e le città di qualche importanza, massime se vescovili, dove sovrabbondava la popolazione religiosa, dove erano molti spedali, io credo che si debba calcolare a sei per fuoco. E per le grandi città, come Milano, Parigi, Londra, Avignone, tal numero si può recare per lo menò a sette, poichè bisogna tener ragione del numero de' forestieri che vi capitavano, dei religiosi, dei soldati, degli scolari e dei maestri che godeano dei privilegi clericali, e nulla pagavano; e di quei molti che trovavano modo di sottrarsi all'indagine fiscale; infine dei ribaldi che non v'avean tetto nè fuoco, e

(1) Conto di Iacopo di Fistillieu, tesoriere generale.

formavano una popolazione fluttuante, ora maggiore, ora minore.

Anzi nelle città universitarie non mi parrebbe soverchio il calcolo d'otto per fuoco. Seguendo queste basi, ed avendosi dalla cronaca di S. Victor che nel 1515 il numero delle case imposte a Parigi, esclusi i borghi, era di 1505; ragionando due fuochi per casa, la popolazione di quella capitale sarebbe stata di 20,848 ⁽¹⁾. Ma inesatta si dee dire la cifra de' fuochi indicata dalla cronaca, la quale fa ascendere a 50 mila il numero degli uomini abili a portar l'armi; questa cifra, moltiplicata per 6, darebbe 500 mila abitanti; numero invero più conforme al largo comparire di quella città nelle storie, ed alle cose operate da'suoi cittadini. Un calcolo recente, fondato eziandio sul numero dei fuochi, del sig. Geraud, reca la popolazione di Parigi sul finir del secolo xiii a 215 mila abitanti; ma vi sono compresi solamente quei che facean taglia; ed il numero della gente minuta che nulla possedeva, il numero de'privilegiati che non pagavano doveva esser grande. Secondo un MS. citato dal sig. De la Malle, Parigi e

(1) Dulaure, *Hist. de Paris*, II, 395.

S. Marcel aveano nel 1528, 55 parrocchie e 61,098 fuochi; il che, calcolando solamente a 7 per fuoco, darebbe 427,686 persone ⁽¹⁾. Una delle cause che impedivano colà l'aumento del popolo era il dritto di presa. Chiamavasi dritto di presa la rapina di materassi, coperte e lenzuoli che si faceva indistintamente nelle case private ogni volta che il re o un principe della famiglia reale tornava a Parigi.

Nel 1467 Parigi essendo spopolata per le guerre e mortalità, Luigi xi ordinò, che qualunque persona di qualsivoglia nazione potesse venirvi ad abitare, e ciò facendo non potesse essere ricercata per qualunque misfatto commesso, *comme meurtres, vols, larcins, piperies et de touz autres cas reservé le crime de lèze maiesté* ⁽²⁾.

Ma per la popolazione intera della Francia un recente scrittore ha divulgato un'opinione la quale, contro ai risultamenti generali della storia, la dichiarerebbe dal 1528 in poi piuttosto diminuita che accresciuta. Questa opinione del sig. Dureau De la Malle, uomo assai dotto, riposa sopra un documento della biblio-

1) *Mémoire sur la population de la France au xiv siècle.*

2) Dulaure, *Hist. de Paris*, II, 396.

teca del re, intitolato: *C'est la manière dont le subside fut faist pour lost de Flandres 1528 et que il monta sellon ce que on peut trouver par les comptes rendues*. Questo MS. segnerebbe 24,171 parrocchie e fuochi 2,564,857. La Francia d'allora occupava appena il terzo dello spazio che occupa di presente, onde si può, dice il sig. De la Malle, calcolare che le provincie di cui oggi si compone la Francia contenevano 7,694,511 fuochi; il che a 4 persone e 1/2 per fuoco darebbe 54,625,299 abitanti. Cerca poi il sig. Dureau De la Malle di giustificare questo risultamento con riflessioni in parte vere, in parte soltanto ingegnose.

Ma a questo sistema molte cose si possono contrapporre. In prima egli non adduce nè il testo nè la data del MS. su cui si fonda, e dalla intitolazione si vede esser quello uno spoglio de' conti del 1528 fatto in tempi posteriori, il quale perciò dovrebbe riscontrarsi sui conti medesimi, per vedere se in materia ove gli errori sono così facili non vi fossero cifre errate. Poscia, ammesso che non vi fosse errore, ciò che era vero per la Francia d'allora poteva non esser vero per le altre province riunite più tardi alla Francia. Per corroborare la propria opinione il sig. De la Malle troppo si fida dei

calcoli a vista degli scrittori contemporanei, senza por mente alle manifeste esagerazioni in materia di popolazione di chi allora scriveva senza alcun riscontro sicuro; perlochè sono giudicate inammissibili, perchè evidentemente ripugnanti al vero, quasi tutte le indicazioni in simil guisa date dagli scrittori ebrei, greci e romani, benchè tanto più civili dei cronisti dei tempi di mezzo. In ultimo osserverò che se si potesse ammetter la base del sig. Dureau De la Malle, i fuochi dovendo calcolarsi, comprese le città, per lo meno di 6 persone, la popolazione della Francia nel 1528 sarebbe stata di 46,167,066, e così di circa quattordici milioni maggiore che adesso. Risultamento ch'io non voglio dichiarare assolutamente impossibile, ma sul quale sospendo il mio giudizio finchè in cosa che ripugnerebbe a tutti i dati storici ed economici si sieno addotte e discusse più precise autorità.

La popolazione di Londra nel 1577 som-
mava a 55 o 40 mila bocche ⁽¹⁾.

Applicando i principii sopraddetti ad altre città e trovando nel 1455, 7046 fuochi a Brus-

(1) Vedi il ruolo dei sussidi nel tomo vii dell'*Archeologia*. Hallam, II, 171.

selles, e moltiplicando per sei, la popolazione di quella città sarebbe stata di 42,276 abitanti; ed alla medesima ragione il numero degli abitanti di Louvain sarebbe stato;

Nel 1455 (5851 fuochi) 25,106 anime

Nel 1472 (5506 fuochi) 19,856 ⁽¹⁾.

Dalle prove che ho recato appare quanto la popolazione del medio evo fosse minore di quella de' nostri tempi. L'unico paese da eccettuarsi è forse la Spagna; ma se ciò fosse vero, le cacciate de' Giudei e de' Mori, e le emigrazioni copiosissime causate dalla scoperta del nuovo mondo ne darebber cagione sufficiente.

L'Aragona peraltro, povera e montuosa, nel 1404 avea 42,685 fuochi. Calcolando in generale a 6 per fuoco darebbe un popolo di 256,098. Ora ne ha da 700 in 750 mila ⁽²⁾.

Del rimanente circa il moto in generale della popolazione nel medio evo si può considerare che lo stabilimento de' comuni e quello della feudalità accrebbe il popolo delle terre, e spopolò le campagne, massima essendo la forza d'impulsione che tirava i contadini nei

(1) De Reiffenberg, *Statistique ancienne de la Belgique*. — *Mémoires de l'Académie des sciences de Bruxelles*, tom. IX.

(2) Zurita, III, 189.

luoghi chiusi, e specialmente ne' più poderosi, dove trovavano libertà e maggiore probabilità d'arricchire. Perlocchè il popolo stivato dentro la cerchia delle terre, formava, per dirla con una frase del conte d'Arco, un'enfiagione morbosa ⁽¹⁾, e vi si consumava invece di moltiplicarsi; e i nuovi abitatori di cui si riforniva erano tante braccia di più tolte alla coltivazione delle terre, tanti abitatori scemati alle campagne cambiate in deserti; e siffatto continuo concorrimento era la sola cagione che mantenesse popolate le città e le terre non ostante le cagioni che vi operavano una perenne diminuzione.

Infine a ripopolar le campagne in giusta proporzione colle città e colle grosse terre, giovò più di tutto l'estendersi che fece nel secolo XV il sentimento di nazionalità, l'organizzazione delle vere monarchie, epperò lo estendersi d'una valida protezione pubblica; e il progressivo miglioramento della condizione de' villani; e la ruina de' municipii da l'un canto, della feudalità dall'altro, se non in quanto ai maggioraschi, almeno in quanto alla servitù della gleba.

(1) *Dell'armonia politico economica tra la città e il suo territorio*.

CAPO V

Della vita privata

Le città del medio evo erano formate di basse ed anguste casette disposte in vie tortuose e disuguali. Il tetto molto sporgente scemava la poca luce che ammettevano le finestrette di tela inoliata. Di quando in quando sorgeva la casa d'un nobile o d'un popolare potente a più palchi, con torre e merli, le quali case ne' frequenti rumori che si levavano diventavan fortezze da cui traevano e batteglavano l'un contro l'altro i cittadini, divisi da quella perpetua contaminazione delle sette. Sopra tutte torreggiava in un angolo della città il duomo coll'alto suo campanile, da cui le vedette del comune speculavano agevolmente la

città e la campagna, e davan segno delle novità che scoprissero o d'incendio, o di tumulto, o di corse nemiche. Presso al duomo erano le case ove i canonici faceano vita comune, ed il palazzo del vescovo armato di torri, di feritoie, di piombatoi, di porte ferrate, e forte a sufficienza per respingere, bisognando, un assalto. Rendono ancora imagine d'una città del medio evo alcune stradicciuole di Treviso, di Civita Ducale e di Siena, d'Ulm e di Nuremberg.

Ne' villaggi il medesimo aspetto con maggior povertà. Quando non v'era castello propriamente detto, la sola casa che si levasse a più palchi, e potesse aver qualche opera di difesa era quella del signore, costrutta nella parte più rilevata del suolo. A piè d'essa giacevano gli abituri de' soggetti che non poteano alzarsi più d'un palco da terra, in similitudine di schiavi incurvati dinanzi al padrone.

Ma non v'era quasi poggio o rocca, non vi era terra mezzanamente popolosa senza castello o casa forte ⁽¹⁾. Ne' castelli faceano residenza i potenti baroni, e fuggendo le città, dove

(1) Le case forti erano grandi case quadrate, fiancheggiate di torri, con feritoie e merli, con porte ferrate e saracinesche, atte a respingere un primo assalto.

talvolta un mercatante arricchito poteva impunemente bravarli, regnavano in quelle solitarie fortezze, da cui correvano, impazienti di riposo, a lontane militari imprese, od a cacce, a giostre, a torneamenti, tornando ricchi d'onore e di preda, a passar le lunghe sere d'inverno colla famiglia, ad accogliere a desco ospitale i viaggiatori, a pasquare, a tener corte bandita, a confermar co' precetti dati di viva voce le lezioni di guerra e di caccia, che eran soliti insegnar coll'esempio. Venerati dai sudditi, che se ne compiaceano come di propria gloria quando oltre all'esser prodi in sull'arme, che era lode assai comune, avean l'altra assai più rara di far regnar la giustizia senza crudeltà, e d'essere temperanti nel taglieggiarli.

La gran moltitudine de' castelli che incoronavano le principali eminenze dell'antico romano impero sembra doversi riferire alle patrie consuetudini de' barbari che l'occuparono. Per certo molto simili ad un castello erano le dimore d'Attila e d'Onegeso, quali ci vengono descritte dagli ambasciatori che Teodosio mandò a quel principe nel 449. Se non che giunti nella patria delle arti, valendosi d'artefici italiani, dovettero que' barbari allargare, eziandio in fatto d'edifizii, i loro concetti e surrogare al

legno delle antiche loro residenze materiali più solidi. I castelli divenuti quasi altrettanti ricoveri di masnadieri che infestavan le strade e rompeano i traffici, indussero poscia Carlo il Calvo a vietare quelle private fortezze. Ma da l'un canto era più facile vietarle che far eseguire il divieto, dall'altra le corse de' Saracini, de' Normanni e degli Ungari consigliavano di accrescerle piuttosto che di scemarle. E così infatti successe; e nelle provincie dove il suolo si stende in larghe pianure, senza rilievo nessuno, o senza difese di fiumi, di paludi o di foreste, si facea di terre trasportate un monticello che si cingea d'un fosso e d'un muro, e talora d'una semplice palizzata con qualche torre, e sul mezzo del quale si edificava una casa forte che signoreggiava il circostante paese, e da cui con macchine da gitto si tenean lontani i nemici. Cotal forma, per testimonianza d'un contemporaneo, si seguiva nel Belgio sul finir del secolo XI⁽¹⁾.

Ne' secoli seguenti andò di mano in mano crescendo la forza e l'estension de' castelli, sia che servissero di residenza a principi e

(1) Giovanni di Colmieu, *Acta Sanctorum*, II, 799. — Reiffenberg, *Statistique ancienne de la Belgique*. — *Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles*, tom. IX.

baroni, sia che da qualche città libera venissero per propria fortezza edificati. Nel 1555 i Fiorentini, ponendo mente ai pericoli occorsi alla loro città, perchè i nemici si poneano a oste il sul poggio del borgo di San Casciano in val di Pesa, deliberarono di farvi un forte castello; e incontanente lo cominciarono; del mese d'agosto si tagliarono i fossi; all'uscita di settembre si cominciarono a fondar le mura; e al settembre dell'anno seguente fu perfetto il lavoro.

Le mura furono larghe nel fondamento braccia quattro e un quarto; sopra terra grosse braccia due, restringendosi a modo di barbacane; alte braccia dodici con corridoi intorno i beccategli, e armate di torri intorno intorno, alzate braccia dodici sopra le mura di lunghezza braccia cinquanta l'una dall'altra, con due porte mastre, caduna tra due torri più alte che le altre. Costò quest'edificio al comune di Firenze 55m. fiorini⁽¹⁾.

La disposizione d'un castello del medio evo, destinato a residenza d'un principe o d'un grande barone, era per lo più la seguente:

Sopra la porta principale la camera del

(1) Matteo Villani.